

DCXCVII.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE**

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG	
<b>Congedo</b> . . . . .	38902	
<b>Disegni di legge:</b>		
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	38902	
( <i>Autorizzazione di relazione orale</i> ) . . . . .	38921	
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	38921	
<b>Proposte di legge:</b>		
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	38902	
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	38921	
<b>Proposte e disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		
Gozzi ed altri: Riforma dei contratti agrari (860), SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233); FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835); Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065) . . . . .	38922	
PRESIDENTE . . . . .	38922, 38926	
GOMEZ D'AYALA . . . . .	38923, 38926	
FORA . . . . .	38924, 38928, 38933	
BIGI . . . . .	38924, 38927	
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	38924, 38932	
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	38926, 38933	
COLITTO . . . . .	38926	
CACCIATORE . . . . .	38927	
MINASI . . . . .	38928	
GELMINI . . . . .	38928	
SAMPIETRO GIOVANNI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	38929	
		ANGELUCCI MARIO . . . . . 38930
		MICELI . . . . . 38931
		FERRARI RICCARDO . . . . . 38933
		<b>Interrogazioni e interpellanze</b> ( <i>Annunzio</i> ):
		PRESIDENTE . . . . . 38935, 38945
		LOMBARDI RICCARDO . . . . . 38945
		BONINO . . . . . 38945
		BASILE GIUSEPPE . . . . . 38945
		<b>Mozione</b> ( <i>Discussione</i> ):
		PRESIDENTE . . . . . 38903
		GULLO . . . . . 38903
		DEL VESCOVO . . . . . 38912
		<b>Corte costituzionale</b> ( <i>Annunzio di trasmissione di atti</i> ) . . . . . 38902
		<b>Fissazione dell'ordine del giorno:</b>
		ALMIRANTE . . . . . 38934
		PRESIDENTE . . . . . 38935
		<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>
		Ratifica ed esecuzione della convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3250);
		Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni adottate dalla conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 (3270) 38902, 38912, 38919

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

**La seduta comincia alle 16.**

SAMPIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Marzotto.

(È concesso).

**Approvazioni in Commissione.**

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri, mercoledì 18, la I Commissione permanente (Interni) ha approvato, in sede legislativa, i seguenti provvedimenti:

« Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594 » (2971) e

CAIATI ed altri « Proroga e modificazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assistenza a favore dei profughi (1898), *in un testo unificato e con il titolo*: « Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (2971-1898).

Nelle riunioni di stamane, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla IV Commissione (Finanze e tesoro)*:

MARAZZA: « Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano » (2918);

SCARASCIA ed altri: « Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (3127) (*Con modificazioni*);

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 » (3297) (*Con modificazioni*);

« Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente » (3311);

Senatore NEGRONI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana ciechi » (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3336);

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958 » (3343) (*Con modificazioni*);

« Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati » (*Approvato dalle V Commissione del Senato*) (3351);

« Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3353);

*dalle Commissioni riunite I (Interni) e IX (Agricoltura)*:

Senatore MENGHI « Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (gruppo C) del Corpo forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie » (*Approvata dalla VIII Commissione del Senato*) (2767).

**Annunzio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Sono pervenute, a norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordinanze delle autorità giudiziarie per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi nel corso dei quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Gli atti sono depositati in segreteria a disposizione dei deputati.

L'elenco delle ordinanze sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Votazione segreta di disegni di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 » (3250);

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra 8 giugno 1949 » (3270).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

#### Discussione di una mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente mozione presentata dagli onorevoli Gullo, Gian Carlo Pajetta, Togliatti, Caprara, Vincenzo Cavallari, Laura Diaz, Corbi, Alicata, Bardini, Berti, D'Onofrio, Gianquinto, Ingrao, Li Causi, Fogliazza, Lozza, Maglietta, Natoli, Giuliano Pajetta, Pessi, Maria Maddalena Rossi, Tognoni e Laconi:

« La Camera,

nella imminenza della consultazione elettorale politica; ritenendo necessario che alle elezioni venga garantito uno svolgimento pacifico e conforme alla legge, con rigorosa esclusione di ogni illegittimo intervento comunque diretto a limitare la libertà di voto, ricordando che, in analoghe circostanze, si è verificato nel nostro paese un massiccio intervento, esplicitamente dichiarato e promosso, delle autorità ecclesiastiche, di organizzazioni religiose e del clero in aperto appoggio a determinate liste;

preoccupata, altresì, del ripetersi di tali propositi, autorevolmente ribaditi nel recente convegno di Roma degli attivisti dei comitati civici, ai quali sono stati rivolti chiari incitamenti a svolgere un'attività che contrasta con le leggi dello Stato;

convinta che a tali interventi, come da altri settori di questa Assemblea viene richiesto, occorre metter fine, perché espressamente vietati dalla Costituzione, dalle norme del Concordato e dalla legge elettorale,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto assoluto della legge, gli opportuni rigorosi provvedimenti allo scopo di impedire e tempestivamente reprimere ogni intromettenza da parte delle autorità ecclesiastiche, delle organizzazioni anche laiche ad esse collegate e del clero nella campagna elettorale politica e nella espressione del voto » (104).

L'onorevole Gullo ha facoltà di illustrare questa mozione.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente che alla base della mozione di cui in questo momento si inizia la discussione sta un grave problema di fondo, quello, cioè, che si indentifica nei rapporti tra Chiesa e Stato. Dico tra Chiesa e Stato e credo, più

che opportuno, addirittura necessario precisare che, quando si parla di rapporto tra Chiesa e Stato, di conflitto anzi tra Chiesa e Stato, è fuori causa la religione nella sua vera essenza. La storia ci insegna come Stati cattolici, cattolicissimi addirittura, siano stati in conflitto continuo con la Chiesa di Roma. Del resto, anche a non assumere il conflitto fra Chiesa e Stato nel significato filosofico e ideale e inteso crocianamente come una categoria eterna nella storia degli uomini, e a fermarci invece alla realtà concreta della lotta politica, il conflitto fra Chiesa e Stato appare pressoché inevitabile: esso è un dato quasi costante nella storia degli uomini, specialmente nella storia del nostro paese, che ha addirittura come filo conduttore il conflitto fra i vari Stati italiani prima, fra lo Stato unitario poi, e la Chiesa di Roma.

Da questo punto di vista, direi che non vi è nulla di nuovo o di sorprendente. Quello che è da costatare e da sottolineare in questo momento è l'asprezza di questi rapporti, asprezza che si è rivelata in molteplici occasioni, specialmente in questi ultimi tempi. Ricorderò alla Camera (e il ricordo è addirittura superfluo) come varie occasioni si sono presentate in questa stessa Camera in cui il conflitto, o meglio lo stato dei rapporti fra Chiesa e Stato è venuto in discussione. Ricorderò l'incisivo discorso dell'onorevole La Malfa il 20 settembre, la commemorazione stessa del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi, la discussione del bilancio dell'interno, durante la quale parecchi oratori si sono soffermati appunto su tale argomento.

Del resto, il problema che costituisce il contenuto della mozione non sarebbe venuto così in prima linea se, dietro questo problema, che riguarda più specialmente la lotta elettorale, non vi fosse il grosso problema dei rapporti tra Chiesa e Stato; rapporti che in Italia in questo momento acquistano una loro particolare fisionomia. Se noi indentifichiamo lo Stato nel Governo che attualmente ha le redini della nazione, dovremmo addirittura affermare che conflitto non esiste, dato che forse mai il nostro paese ha avuto un Governo così prono ai voleri della Chiesa e delle alte gerarchie di essa.

Ciò non toglie però che nella società italiana proprio ora vadano inasprendosi i rapporti fra Chiesa e Stato: Stato inteso appunto come società nazionale.

Illustrando questa mozione, io non potrò (e ognuno intende di ciò le ragioni) rifarmi ai molteplici, agli innumeri episodi in cui va

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

manifestandosi il conflitto che via via si masprisce fra la Chiesa e lo Stato, lo Stato, ripeto, inteso come società nazionale. Mi vorrò soffermare su quelli che ritengo gli episodi più significativi di questi ultimi tempi, episodi che dicono come questi rapporti siano pervenuti ad un punto tale in cui è necessario che gli organi massimi rappresentativi della nazione affrontino risolutamente la grave questione: episodi principali sul cui significato si è già soffermata la stampa e l'opinione pubblica, e che è opportuno rievocare appunto come gli episodi più significativi, più sintomatici, i quali ci dicono di per se stessi quali rapporti si siano stabiliti in questo momento, ripeto, fra la Chiesa e lo Stato.

Secondo me, questi episodi, che io ritengo i più significativi e importanti, sono i seguenti: tre discorsi che ci sono venuti dalla più alta cattedra cattolica; ossia il discorso ai giuristi cattolici, il discorso per i manifesti pubblicitari e il discorso agli insegnanti delle scuole private. Ad essi si unisce l'episodio costituito dal matrimonio ormai famoso celebrato col rito civile in quel di Prato, e, infine, l'episodio che più direttamente ha determinato la presentazione della mozione che oggi si discute: il discorso del cardinale Siri e degli altri gerarchi cattolici all'ultimo convegno dei comitati civici.

Io vorrò in maniera sommaria, mantenendo fermi i limiti di tempo che possono essere consentiti per la discussione di questa mozione, illustrare questi cinque episodi che mi si mostrano, ripeto, come i più sintomatici e i più significativi.

Il discorso del pontefice ai giuristi cattolici si presentò subito all'opinione pubblica come un fatto di una eccezionale gravità per ciò specialmente che il pontefice disse nel momento in cui affermò che il giudice (ed io leggo quasi *ad litteram* quello che il pontefice disse in quella occasione) non può riconoscere ed applicare la legge ingiusta. Egli non può non ritenersi responsabile degli effetti dell'applicazione di una legge ingiusta sotto il motivo che la responsabilità spetta al legislatore. E poi riassunse il suo pensiero in una affermazione di cui ci pare addirittura superfluo illustrare la gravità, in quanto disse che « il semplice fatto (sono le sue parole) di essere dichiarata dal potere legislativo norma obbligatoria nello Stato, preso da solo e per sé non basta a creare un vero diritto ».

Ora, non è dubbio — intendiamoci — che la più alta cattedra cattolica possa dire quello che ritiene tante volte di dover dire (io non entio in questo che è un fatto del

pontefice: non stiamo qui a discutere di ciò), ma noi discutiamo, quando prendiamo in esame episodi così significativi, di quello che è stato di fronte ad essi l'atteggiamento del Governo, ossia del rappresentante dello Stato, ossia dell'organo che ha non solo il diritto, ma il preciso dovere di difendere e salvaguardare, di fronte a qualsiasi attacco, da qualsiasi parte esso venga, le supreme ragioni dello Stato.

Il discorso rivolto ai giudici, cioè a coloro che hanno il compito di applicare le leggi dello Stato, in cui si dice che non solo è lecito, ma doveroso distinguere tra leggi giuste ed ingiuste e si aggiunge che il giudice non può scaricare la propria responsabilità, per quanto riguarda l'applicazione delle leggi ingiuste, sul legislatore, scompiglia tutto l'ordinamento giuridico dello Stato. Tanto più, onorevoli colleghi, che il pontefice, riassumendo il suo pensiero, disse altresì che il semplice fatto che una norma sia dichiarata obbligatoria dallo Stato non basta a creare diritto.

Anche per quanto si riferisce al rispetto della personalità umana, occorre tener presente che l'amministrazione della giustizia, che è ricerca della verità agli effetti della applicazione della legge, costituisce per il giudice un tormento continuo, se egli ha coscienza precisa dell'alto compito che deve assolvere. Evidentemente la tesi del pontefice aggiunge al tormento un altro tormento, in quanto crea nell'animo del giudice un altro drammatico dilemma, se egli è ad un tempo consapevole del suo dovere ed ha una sincera fede. Egli cioè può trovarsi di fronte al dilemma o di mancare al suo dovere di giudice per rimanere fedele al suo credo religioso, o di mancare al credo religioso nel momento in cui invece pensa di essere fedele alla legge dello Stato. Non dimentichiamo che l'articolo 101 della Costituzione scolpisce il compito preciso del magistrato e ne segna i limiti quando dice che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ».

Può non sorprenderci il fatto che affermazioni simili vengono da una così alta cattedra, la più alta cattedra del cattolicesimo e, da parte nostra, non riteniamo di avere il diritto, né il dovere di sindacare ciò che può aver detto il pontefice. Ma qui siamo di fronte al Governo, al quale possiamo e dobbiamo chiedere che cosa ha fatto di fronte ad episodi così sconcertanti, dal momento che il discorso fu rivolto proprio ai giudici. Che cosa ha fatto il Governo, quale opinione ha manifestato di fronte ad un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

avvenimento così importante? Qual è il pensiero del Governo di fronte ai giudici cattolici che rappresentano il 90 per cento di quanti amministrano la giustizia in Italia, se è vero, come si afferma, che il 90 per cento degli italiani è di fede cattolica?

Evidentemente assume una grande importanza il sapere se i giudici debbano essere, secondo l'articolo 101 della Costituzione, servi soltanto della legge, oppure se debbano, secondo il monito del pontefice, distinguere fra leggi giuste o ingiuste e, quindi, applicare le prime e non dare attuazione alle seconde. Un governo che sia senz'altro consapevole del suo preciso dovere di difendere i diritti, le ragioni, le prerogative dello Stato, specialmente in un campo così geloso come quello dell'amministrazione della giustizia, non deve mai venir meno a tale suo compito: ciò varrà anche a dar modo al giudice di sottrarsi a quel tormento di cui parlavo poc'anzi, perché egli saprà di avere i legittimi rappresentanti della nazione fermi e decisi nel richiedere da tutti il rispetto assoluto e incondizionato della legge dello Stato.

Dopo questo discorso ai giuristi (che si presenta già in termini così gravi e inquietanti e che ho tratto dalla innumere serie di tanti altri episodi perché molto significativo e sintomatico) viene il discorso, famoso anch'esso, sui manifesti pornografici, discorso che si richiama all'articolo 1 del Concordato, il quale afferma il carattere sacro della città di Roma.

Non voglio affrontare un problema che, dato il tema che ho prefisso al mio discorso, potrebbe anche essere considerato un po' estraneo.

Effettivamente vi sono fatti e avvenimenti quotidiani dolorosi, che offendono il carattere sacro della città di Roma molto più della esibizione — sia pure esagerata — di qualche «restio seno ai freni del vel», come direbbe il poeta; vi è la miseria che attanaglia migliaia e migliaia di cittadini di questa sacra città che è Roma, cosa, penso, molto più offensiva per questo carattere sacro che non qualche manifesto che la pioggia o il sole avrà cancellato e tolto di mezzo 24 ore dopo.

Ma il discorso papale, in questo caso, si presenta grave non per il fatto stesso che egli abbia censurato delle manifestazioni che effettivamente possono suscitare e suscitano in ogni animo ben nato delle legittime reazioni. Non è qui il punto. Il punto è dove il pontefice ha senz'altro invitato la pubblica opinione a protestare contro un indirizzo

che, secondo il pontefice, si è stabilito nel momento in cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza e ha lasciato via libera all'affissione dei manifesti.

Ora, che cosa ha fatto il Governo per difendere lo Stato? Ma trascurando la parola Stato, che può anche essere considerata come astratta e quindi difficilmente afferrabile, che cosa ha fatto il Governo per difendere quel concreto organo costituzionale del nostro paese, che è appunto la Corte per le garanzie costituzionali?

Ma vi è di più. Noi sappiamo che in seguito a questo discorso (dico in seguito non solo dal punto di vista temporale) si è avuto nel nostro paese un fatto di grande importanza, cioè le dimissioni dell'onorevole De Nicola da presidente della Corte costituzionale, dimissioni che ancora oggi si presentano a noi come prive di una motivazione, di una ragione, di una causa: motivo, ragione, causa che ci sono sconosciuti, ma che ogni cittadino, ma che l'opinione pubblica ha senza altro riportati al discorso del pontefice, nel momento in cui, da una cattedra così solenne, ha riprovato una delle sentenze più significative della Corte costituzionale, quella, cioè, che riconduce la legge di pubblica sicurezza — dopo tante proteste, tante discussioni, tante manifestazioni anche rumorose di diversa opinione — nell'alveo costituzionale, cancellando una delle norme più fasciste in essa contenuta.

Il papa lamentava appunto che, secondo lui, si era venuta senz'altro a determinare, nell'ordinamento giuridico del nostro paese, una lacuna, in quanto si sarebbe tolta alla polizia un'arma che, secondo lui, era necessaria.

Che cosa ha fatto il Governo di fronte a questa manifestazione che veniva a ledere e a colpire il prestigio di una delle più alte istituzioni costituzionali del nostro paese? Che cosa ha fatto per salvaguardare e difendere il prestigio di questo alto organo? Non è vero, invece, che appunto il discorso del papa, da una parte, e, dall'altra parte, la inattività del Governo di fronte ad esso, furono senz'altro la causa determinante (almeno, in questo senso l'episodio fu appreso dalla pubblica opinione) delle dimissioni del presidente De Nicola?

Al discorso sui manifesti ha fatto seguito quello, ancor più inquietante, ai congressisti delle scuole private. In questo discorso (traduco dal francese perché esso fu pubblicato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

in questa lingua dall'*Osservatore romano*) il papa ebbe a dire che lo Stato, il potere politico come tale, non interverrà che per esercitare un ruolo complementare, per assicurare all'azione dei privati l'estensione e l'intensità richieste. Anziché considerare la scuola privata come interamente subordinata al potere politico — ha sostenuto il pontefice — bisogna invece riconoscerle una reale indipendenza nella sua propria funzione. Pertanto l'intervento dello Stato è legittimo solo quando l'azione dei privati è impotente a soddisfare i bisogni dei popoli; ed è, quindi, dannosa allorquando pretenda deliberatamente di prendere il posto della competente iniziativa privata. Poi, rivolgendosi ai suoi ascoltatori, il papa aggiungeva: « Voi avete dunque ragione di sottolineare la priorità della scuola privata su quella la cui gestione dipende da pubblici poteri ed i servizi eminenti che essa ha reso dovunque le sia lasciata una sufficiente libertà d'azione ».

Il supremo gerarca cattolico — ripeto — può evidentemente pensare queste cose. Ma lo strano è che, di fronte ad affermazioni siffatte, il Governo, come al solito, mantenga un contegno di inattività assoluta. Non è venuta dal Governo nessuna voce che rivendicasse i diritti dello Stato, specialmente in un campo così geloso come quello della pubblica istruzione, e rendesse così ossequio (assumendo un contegno che non ha assunto) all'articolo 33 della Costituzione che prescrive: « La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi » E questa disposizione, di per sé così tassativa e precisa, è seguita dall'altra in cui si dice: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi o per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

La Costituzione detta norme chiare, su cui vi è poco da discutere, con le quali norme senz'altro fissa il diritto e il dovere dello Stato a dettare norme generali, ad avere cioè il dominio sull'andamento scolastico, fermo alla scuola privata il suo diritto di insegnare, ma di farlo camminando sempre sui binari che lo Stato e soltanto lo Stato segnerà, come quelli che esso ritiene necessari e sufficienti per assicurare nel paese quell'istruzione che lo Stato e soltanto esso deve garantire ai suoi cittadini.

Ora, che cosa ha fatto il Governo? E lo chiedo non soltanto dal punto di vista di combattere questa invadenza chiesastica in un campo così geloso come quello della scuo-

la; ma che cosa ha fatto anche — ed avrebbe compiuto il suo elementare dovere — per imprimere alla scuola stessa, come Stato, ossia come potere supremo che deve senz'altro esplicitare la sua alta attività specialmente in questo settore, un vero indirizzo rinnovatore, togliendo così all'iniziativa privata un campo che invece deve essere sempre presente allo Stato, come campo legittimo della sua legittima attività?

E invece nulla. Noi ci saremmo aspettati che il Governo si fosse reso conto della gravità delle affermazioni del pontefice e avesse quindi agito in conseguenza, e avesse rivendicato le ragioni, i diritti, i doveri dello Stato verso la collettività nazionale. Invece nulla. Questo che cosa ha determinato come conseguenza inevitabile? Il silenzio del Governo sarebbe ancora poca cosa se esso si esaurisse in se stesso.

Senonché, ed è inevitabile, l'atteggiamento passivo del Governo si riverbera senz'altro sull'attività di tutti gli organi dipendenti, e noi abbiamo avuto il caso veramente eccezionale (o meglio, un'eccezione prevedibile, dato l'atteggiamento del Governo) del provveditore agli studi di Milano il quale, di fronte alla settimana cattolica, dovuta alla iniziativa di monsignor Montini, ha addirittura aperto ad essa tutte le scuole. Badate bene: non solo ha invitato le autorità dipendenti a cedere le aule perché questa settimana potesse avere il suo svolgimento nell'ambito stesso della scuola, ma è arrivato financo a concedere un'ora libera di un determinato giorno a tutti gli scolari dipendenti dal provveditorato di Milano affinché essi potessero partecipare non so a quale funzione religiosa che in quella settimana aveva organizzato monsignor Montini.

Ora, si domanda al Governo: che cosa ha fatto nei rapporti di questo provveditore agli studi, di questo funzionario dello Stato, il quale ha dimenticato in maniera così evidente, così palmare, i suoi precisi doveri?

TAMBRONI. *Ministro dell'interno*. Per voi vanno bene quelli che fanno scuola di ateismo in classe! (*Proteste a sinistra*).

LI CAUSI. Li colpisca se fanno questo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ve ne sono a centinaia. Di quelli non parlate! (*Proteste a sinistra*).

LI CAUSI. Quale è quel provveditore che apre le scuole a un ateo perché insegn? Ecco la sintesi. Tambromi fascista e papalino!

GULLO. La sua interruzione, onorevole ministro, è fuori posto. Se fosse stato presente all'inizio del mio discorso saprebbe che io ho

tenuto a dire senz'altro che quando si parla di rapporti tra Chiesa e Stato, anzi, addirittura di conflitti fra Chiesa e Stato non si intende affatto dire rapporti fra religione e antireligione; anzi ricordavo appunto che specialmente nella storia d'Italia, o anche nella storia d'Europa, si sono verificati casi di Stati cattolicissimi che sono entrati in conflitto con la Chiesa di Roma. Ora, che cosa c'entra in questo caso l'insegnamento dell'ateismo? Io domando all'onorevole ministro che cosa ha fatto il Governo nei confronti di un provveditore agli studi che, mancando in maniera così precisa ai suoi elementari doveri, ha aperto la scuola a quella crociata, chiamiamola così, dovuta all'iniziativa di monsignor Montini, anzi, aggiungo, ha allontanato gli scolari dalle aule nelle ore di lezioni ordinarie in un determinato giorno per dar loro modo di assistere ad una cerimonia religiosa che si teneva fuori della scuola? Che cosa ha fatto il Governo per questo provveditore agli studi? Io dico questo non per il gusto di veder punito un provveditore (non rimpiccioliamo la questione), ma perché la azione del Governo verso questo provveditore agli studi avrebbe significato difesa e tutela dei diritti dello Stato nei confronti del pubblico insegnamento. Anche in questo campo il Governo è rimasto perfettamente inattivo, si è piegato al volere delle alte gerarchie ecclesiastiche. Così facendo il Governo non ha certo reso ossequio alla religione. Noi abbiamo avuto uomini di Stato più religiosi forse di quanto non lo siano i ministri che sono al Governo oggi, uomini di Stato, religiosissimi, praticanti cattolici, i quali però di fronte al dovere da essi assunto nel momento in cui accettarono la carica, e cioè di difendere le ragioni dello Stato, essi l'hanno compiuto, anche a costo di mettersi in aspro urto con la Chiesa di Roma. Che cosa ha fatto il Governo, il Governo formato da ministri che hanno giurato fedeltà alla Costituzione? Io so, onorevole ministro, che anche dal punto di vista religioso e cattolico il mancato rispetto al giuramento non è certo un titolo di merito, e voi avete appunto giurato rispetto ed ossequio alla Costituzione dello Stato. Perciò chiedo quale è stata la vostra condotta di fronte ad affermazioni, a fatti, ad avvenimenti che mettono in forse queste fondamentali ragioni dello Stato, minacciate dall'invadenza ecclesiastica.

E passiamo, ora, al quarto episodio, quello che in questi ultimi tempi ha suscitato maggiore clamore, interessando tutta l'opi-

nione pubblica nazionale ed anche fuori dei confini del paese, e cioè l'avvenimento legato alle nozze civili di Prato. Non starò qui nemmeno a riassumere i termini del fatto che sono conosciuti da tutti, pur volendo soffermarmi, sia pure brevemente, su questo episodio, che, ripeto, ha tanto interessato l'opinione pubblica del nostro paese. E faccio innanzi tutto capo alla manifestazione ufficiale del mondo cattolico nei rapporti di questo fatto, manifestazione ufficiale contenuta in un articolo pubblicato sull'*Osservatore romano* del 24 novembre 1957. In questo articolo con cui l'*Osservatore romano* ha preso posizione nei confronti dell'avvenimento, vi sono delle affermazioni altrettanto se non più sconcertanti di quelle che abbiamo già illustrate a proposito degli altri episodi. Infatti, l'articolo dice ad un certo punto, a proposito dell'atteggiamento del vescovo di Prato, che si tratta di un diritto nativo della Chiesa preesistendo a qualsiasi Concordato e sussistente anche senza Concordato, del diritto, cioè, della Chiesa di pronunciarsi pubblicamente quando v'è scandalo pubblico. Si fa presto ad enunciare una simile proposizione: ma, in verità, se essa fosse accolta porterebbe a conseguenze veramente aberranti. Nel caso di Prato, la Chiesa ha ritenuto di intervenire in quanto essa pensa che il matrimonio civile da solo non costituisca un vincolo valido e quindi dia luogo ad una unione quanto mai irregolare, essa dice: ad un concubinato.

Ma io vorrei avere di fronte un qualche teologo (non il ministro dell'interno, che può benissimo non intendersi di teologia) per porgli questa questione: secondo la Chiesa il matrimonio è un sacramento che come tale comporta soltanto il rito religioso. Ma noi abbiamo comandamenti ancora più alti, quelli di Dio, tra i quali un sesto comandamento, mi pare di ricordare: « Non commettere atti impuri », e un nono comandamento: « Non desiderare la donna d'altri ». Ora, cosa avverrebbe se, di fronte ad una delle tante coppie di adulteri la cui relazione *more uxorio* è conosciuta da tutti (adulteri che indubbiamente hanno contravvenuto ad un comandamento divino, il nono, tanto più gravemente perché oltre che il desiderio c'è la presa di possesso), che cosa avverrebbe se, forte di queste osservazioni dell'*Osservatore romano*, un predicatore dal pulpito, ritenendo di fare doveroso ossequio ad un comandamento di Dio, decidesse di condannare due ben individuate persone, perché vivono pubblicamente in costante adulterio?

Sono, indubbiamente, affermazioni aberranti quelle con le quali si pretenderebbe di riconoscere alla Chiesa il diritto di pronunciarsi pubblicamente quando secondo essa ci sia scandalo pubblico. Secondo tali principi, niente di più scandaloso, infatti, di due adulteri la cui relazione sia pubblica, più scandaloso certo della convivenza di due persone unite dal solo vincolo del matrimonio civile. E che cosa diremmo se domani si stabilisse che un sacerdote ha il diritto, come tale, di bollare pubblicamente come ladro, in base al settimo comandamento, un disgraziato che, dopo aver subito la condanna del giudice, dovesse ancora subire questa ulteriore onta da parte di un sacerdote che eserciterebbe così un suo diritto, secondo l'affermazione dell'*Osservatore romano*? È assurdo, è aberrante che un sacerdote possa, nello Stato, sentirsi autorizzato ad assumere simili atteggiamenti. Non solo, ma ancora più fuori di posto è il richiamo che, nell'articolo dell'*Osservatore romano*, si fa all'esercizio di un diritto o all'adempimento di un dovere, con riferimento all'articolo 51 del codice penale, pretendendo così di legittimare la azione del vescovo e del parroco di Prato nel momento in cui essi rendevano pubblico quello che sappiamo, e non solo dal pulpito ma anche attraverso il giornale parrocchiale, quasi che il vescovo ed il parroco esercitassero un diritto o adempissero un dovere nel momento in cui bollavano come concubini e pubblici peccatori i coniugi. Non occorre che sottolinei quanto sia grave la cosa soprattutto nei rapporti della donna, che pubblicamente si sentiva chiamare « pubblica peccatrice ».

Ma v'è di più, in quanto, secondo me, il caso del vescovo di Prato mette in questione una delle norme fondamentali, basilari del nostro ordinamento costituzionale, quella cioè contenuta appunto nell'articolo 7 della nostra Costituzione: « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ».

È bene intenderci sul significato preciso di questo articolo, il quale, inteso ed interpretato così come vorrebbero le alte gerarchie cattoliche, porterebbe addirittura all'annientamento di quell'ordinamento statale che viceversa è indipendente e sovrano. La Costituzione, affermando l'indipendenza e la sovranità dei due ordini, lo Stato e la Chiesa, a mio parere volle tutelare soprattutto, se non esclusivamente, l'ordine dello Stato, la sua sovranità e indipendenza. Perché? Perché, che io sappia, l'ordine della Chiesa nella sua sovra-

ntà e nella sua indipendenza non aveva avuto mai, da che c'era uno Stato unitario, una lesione, una diminuzione, una restrizione qualsiasi. Anche la legge delle guarentigie, che fu la chiave dell'ordinamento giuridico preesistente alla Conciliazione, riconosceva in maniera esplicita la indipendenza e la sovranità del pontefice. Se poi egli si volle costituire prigioniero - « quel di se stesso antico prigioniero », diceva il poeta - lo fece per motivi contingenti, politici. Ma, ripeto, la legge delle guarentigie riconosceva in maniera assoluta la indipendenza e la sovranità del pontefice, e quindi della Chiesa. Anzi dei costituzionalisti del tempo facevano osservare che, stabilendo addirittura che la persona del papa era sacra ed inviolabile, si veniva a riconoscere al papa una inviolabilità ed un carattere sacro superiori a quelli stessi riconosciuti al Capo dello Stato: in quanto si diceva giustamente che il re era, sì, sacro ed inviolabile, ma per lui erano responsabili i suoi ministri, mentre il papa era sacro ed inviolabile ed irresponsabile realmente, in quanto non c'era nessuno che rispondesse per lui.

Lo Stato italiano non si è mai sognato di ferire o di ledere comunque la indipendenza e la sovranità della Chiesa. Pertanto la Costituzione, quando ritenne all'articolo 7 di affermare la indipendenza e la sovranità dei due ordini, si riferiva soprattutto allo Stato italiano, in quanto non si voleva che il Concordato potesse rappresentare qualche cosa che diminuisse o menomasse la sovranità e la indipendenza dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Ma è anche da osservare che l'ordinamento giuridico della Chiesa, che è libero, indipendente e sovrano, secondo l'articolo 7 della Costituzione, se da una parte si muove in un campo di attività molto più vasto di quello in cui si muove lo Stato (siamo perfettamente d'accordo: la fede cattolica tocca 500 milioni di individui e noi siamo appena 50), da un altro punto di vista invece è indubbio che la sfera giuridica della Chiesa è più ristretta di quella dello Stato, perché, mentre di fronte ai 50 milioni di italiani la sfera giuridica della Chiesa comprende soltanto gli italiani che sono cattolici e non tutti gli italiani, la legge dello Stato obbliga invece tutti gli italiani, cattolici o non cattolici che essi siano.

I cattolici non possono sottrarsi ai doveri di cittadini per il fatto che son cattolici: no, essi partecipano all'ordinamento giuridico della Chiesa che rispettano in quanto creden-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

ti; ma ciò evidentemente non li esime dagli obblighi e dai doveri specifici che hanno come cittadini dello Stato italiano.

È qui la precisa dimostrazione della colpa del vescovo di Prato, il quale ha dimenticato appunto che come cittadino egli è soggetto all'ordinamento giuridico indipendente e sovrano dello Stato italiano, anche se, quale cattolico, egli partecipa all'ordinamento della Chiesa.

Ma che cosa ha fatto il Governo di fronte all'episodio di Prato che, ripeto, ha commosso tutta l'opinione pubblica del nostro paese? Quale atteggiamento ha assunto? Non ne aveva assunto alcuno; pensava, come al solito, di poterla far franca e di poter rimanere nel suo costante atteggiamento di passività, di inattività. Ma ci furono le interpellanze al Senato che lo obbligarono a pronunziarsi. Ed io, come cittadino italiano (indipendentemente, cioè, da ogni qualifica politica) mi sarei augurato che le interpellanze non ci fossero state, così imprevedibile fu — mi si consenta di dirlo — la risposta del Governo alle interpellanze stesse.

Dico che ci si può anche dimenticare di difendere le ragioni dello Stato di fronte all'invasione ecclesiastica; dico che si può anche assumere una condotta in cui questo mancato adempimento di doveri venga a manifestarsi: ma c'è maniera e maniera di assumere un atteggiamento simile. Ma insomma, che ci venga a dire il Presidente del Consiglio che gli aggettivi usati dall'onorevole Andreotti per qualificare la sentenza dei giudici di Firenze, e cioè « mostruosa, inconcepibile, inammissibile » costituiscano un apprezzamento normale ed accettabile, via!...

Molto meno di questo hanno detto tanti compagni nostri di fronte a sentenze che non voglio dire se obiettivamente giuste o ingiuste, ma che essi comunque ritenevano ingiuste, e pure sono stati tratti dinanzi ai tribunali e sono stati condannati per offesa al potere giudiziario. Un ministro che si permette di definire una sentenza pronunziata da un giudice italiano « mostruosa, inconcepibile, inammissibile! » questo è grave, questo è sul serio il di fuori da ogni verosimiglianza, perché nessuno di noi ha mai ritenuto che un ministro potesse arrivare ad affermazioni così aberranti.

Ma quello che è ancor maggiormente fuori da ogni credibilità (mi si consenta di dirlo) è la risposta veramente gioconda dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale ha ritenuto di potere affermare che egli, da supremo giudice, concedeva la discriminante della grave

provocazione al suo ministro Andreotti, del quale decantava le eccezionali doti.

Ma la grave provocazione (perché l'onorevole Presidente del Consiglio ha anche voluto motivare il giudizio) si sarebbe concretata in questi due fatti: i due sposi, sia pure col solo rito civile, quando sposarono, fecero una festa che il Presidente del Consiglio ha senz'altro qualificato, appunto perché — secondo lui — esuberante, assolutamente provocatoria. Ma come si fa a fare una festa quando due di sesso diverso si sposano? E, quindi, in questo fatto egli faceva consistere parte della grave provocazione. L'altra parte della pretesa ed affermata grave provocazione, di cui parla l'onorevole Zoli, sarebbe costituita dal fatto che due giornali — *l'Unità*, come giornale nazionale e un giornale locale — hanno dato notizia della querela presentata dai due coniugi. Questa è una grave provocazione! Come si fa a pubblicare che due cittadini hanno dato querela al vescovo?

Ma l'onorevole Zoli dimenticava che, oltre a definire gravemente provocatori atti simili, e ci vuole già un ardimento non comune, ce ne vuole anche — dal punto di vista giuridico — uno addirittura eccezionale nel dire che l'onorevole Andreotti si avvantaggia della grave provocazione nonostante che la sua reazione si fosse rivolta, non agli autori dei fatti che si pretendono provocatori, ma all'autorità giudiziaria, che, fino a prova contraria, è di ritenere estranea, sia alla festa nuziale, sia alla pubblicazione dell'*Unità*.

È dunque da ritenere gravemente provocato l'onorevole ministro Andreotti, pur avendo egli così evidentemente offeso l'autorità giudiziaria, qualificando con quei tre incredibili aggettivi una sentenza: mostruosa, inconcepibile, inammissibile!

Quanto al merito del fatto, imputato al vescovo di Prato, io, ipotesi per ipotesi, farei anche questa. Prima della Conciliazione, perché il matrimonio fosse un atto valido in Italia, occorreva che intervenisse il rito civile. Senza di questo non si aveva matrimonio valido in Italia: si aveva una forma che si potrebbe dire, appunto, di concubinato, se ci mettessimo sulle stesse rotaie. Ebbene, che cosa avremmo detto noi di un funzionario dello Stato che, prima del Concordato, avesse avuto pubblicamente l'ardire di chiamare concubini due che si fossero sposati col solo rito religioso e non anche col rito civile? Perché, se è giustificato l'uno, non capisco perché non dovrebbe essere giustificato l'altro, in un periodo in cui il matrimonio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

civile è ritenuto l'unica forma valida per il vincolo matrimoniale.

Ripeto, di fronte agli altri episodi il Governo ha mantenuto il silenzio, qui abbiamo avuto qualcosa di peggio del silenzio: abbiamo avuto, da parte del Presidente del Consiglio, una manifestazione di piena adesione alla attività esplicata dal ministro Andreotti e non so come abbia fatto il Presidente del Consiglio a dire poi che egli, nel merito del fatto, non riteneva di pronunciarsi, perché il fatto è all'esame dell'autorità giudiziaria, quasi che direttamente lui non si fosse già pronunciato nel momento in cui dichiarava lecita l'azione del ministro Andreotti in tanto, infatti, può dirsi lecita quell'azione, in quanto si ritiene, appunto, lecita l'attività esplicata dal vescovo di Prato e dal suo parroco.

E vengo ora al fatto che ha direttamente determinato la presentazione della mozione che oggi si discute, ossia il fatto del congresso dei comitati civici svoltosi in Roma nello scorso ottobre e in cui si sono pronunciati discorsi, badate, che sono notevoli appunto per la loro, non voglio dire improntitudine, ma per l'enorme spregiudicatezza con cui essi furono detti. Proprio non vi è niente, non vi è nessun velo che cerchi di dissimulare il significato e la portata. No, da questo punto di vista dobbiamo riconoscere che sono stati discorsi di una chiarezza cristallina di fronte ai quali l'esegeta, l'interprete ha poco da lavorare.

Dunque, abbiamo avuto in questo convegno dei comitati civici (ed io tolgo ciò che si è detto in questo convegno da un giornale quanto mai ufficiale, ossia dal *Quotidiano*) delle affermazioni che ora illustreremo una per una, perché esse dimostrano come non si tratti di immacce vaghe, e di un pericolo lontano ed incerto. No, si tratta di un pericolo serio, concreto, da cui bisogna che ci difendiamo se sul serio, ripeto, vogliamo tutelare i diritti e le ragioni dello Stato.

Dunque, il cardinale Pizzardo dice che la organizzazione dei comitati civici deve difendersi dal comunismo non soltanto con le parole, ma con i fatti. Che cosa vuol dire? Purtroppo qui non è spiegato che cosa intende dire precisamente.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non con i carri armati!

GULLO. Una delle due: o si tratta del lecito esercizio di un diritto, ma allora non vi è ragione di usare una frase così sibillina: « non soltanto con le parole ma con i fatti ».

COLASANTO. Con i missili!!

GULLO. Con quali fatti? Ma vediamo che cosa può significare una frase simile specialmente non illustrata convenientemente.

Siamo di fronte ad una assemblea di rappresentanti di comitati civici venuti da ogni parte d'Italia. Come potranno essi prendere questo invito, questo incitamento di un cardinale, di un principe della Chiesa, il quale, appunto, sollecita gli ascoltatori a non comportarsi più di fronte al comunismo con le sole parole, ma ricorrendo ai fatti? Aggiunge poi che già una volta i comitati civici si erano mossi ed è stato quando, nel Polesine, in quelle terre invase dalle acque, essi erano andati per arginare la speculazione propagandistica che vi faceva un partito di sinistra.

Io pensavo che fossero andati per arginare... le acque, il che sarebbe stato meritorio: invece il cardinal Pizzardo dice che sarebbero andati, non per esercitarvi una azione di carità cristiana, ma per condurvi una attività politica.

Ma, oltre al discorso, vale ciò che il *Quotidiano*, giornale ufficiale cattolico, scrive a proposito del discorso del cardinale Siri, di cui parleremo fra breve « Il discorso dell'eminentissimo arcivescovo — scrive il giornale — il cui chiaro significato fa intendere anche le parole non dette... ». Sembra quasi di trovarci di fronte ad uno stile massonico, anche se la manifestazione è di tutt'altro genere. Il giornale, dunque, esorta i lettori ad apprendere ciò che il cardinale ha detto e, inoltre, a cercare di capire anche quello che non ha detto. Vi sono dunque dei sottintesi nelle parole del cardinale: vedremo quali.

Ma ecco alcuni brani del discorso del cardinale di Genova: «... Al qual proposito è da richiamarsi che il diritto canonico ed il diritto concordato mettono taluni limiti in via ordinaria alla attività del clero in ben determinati argomenti e mai in quello che fosse postulato dalla legittima difesa. Ma tali limiti non sono messi ai laici da alcuna legge, anche quando questi laici si riportano alla loro fede religiosa... Tutto questo per il diritto il cui rispetto è condizione della umana onorabilità e fondamento della legittima chiarezza. Per voi, al di sopra del diritto, splendono gli ideali ».

Davvero curioso questo modo di ragionare: mentre ci si richiama al rispetto del diritto comune e concordato, si sente il bisogno di aggiungere che, ad ogni modo, per i comitati civici splende, al di sopra del diritto, l'ideale (naturalmente politico, oltre che religioso).

Ma non basta. Ecco quanto il cardinale aggiunge: «... Non solo, ma nessuno viola un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

diritto quando consiglia ad altri di fare quello che egli non potrà fare ma possono legittimamente fare coloro ai quali lo consiglia ».

Francamente, un esempio di più smaccato fariseismo non sarebbe concepibile! Il cardinale, nel momento in cui esalta il rispetto e l'ossequio che si deve al diritto ed alla legge, distingue la lettera della legge dallo spirito di essa ed incita gli ascoltatori a violare quest'ultimo. Ma il legislatore, quando ha voluto vietare ai sacerdoti di qualsiasi culto di esplicare la loro attività di rappresentanti di una religione in sede politica, forse si è preoccupato del solo lato formale, o non ha invece voluto affrontare la sostanza della questione, impedendo che il cittadino sia turbato e fuorviato dal fatto che il rappresentante della religione faccia capo ai principi della religione stessa per orientare in una determinata maniera la sua coscienza, la quale invece per definizione deve essere libera, allorché si appresta alla manifestazione elettorale? Ma è questo che vuole il legislatore. Ora, che cosa diremo di un cardinale, di un principe della Chiesa, il quale dice: io so di commettere cosa illecita, se faccio valere i principi religiosi per trattenere gli elettori dal dare il loro voto a determinati partiti; ma quando suggerisco a voi di fare ciò che per me è un delitto, non commetto più cosa illecita.

Tutto questo non è se non osceno fariseismo. (*Applausi a sinistra*). È il rispetto alla parola, alla quale si attaccano i farisei condannati da Gesù, mentre si dimentica lo spirito della legge (*Commenti*). Perché appunto questo vuole il cardinale Siri con le parole da lui pronunziate. Ecco perché il *Quotidiano* a ragione dice: accogliete le parole che vi ha detto il cardinale Siri, ma accogliete anche di più quelle che egli non vi ha esplicitamente detto. E sono appunto le parole che sono sottintese in questo atteggiamento così poco cristiano, così poco religioso, così poco ossequente verso la legge dello Stato, verso lo stesso Concordato, il quale — è inutile che lo ricordi — vuole appunto che i sacerdoti non si occupino di partiti politici, non si occupino assolutamente di questioni che possano interessare la lotta politica che si combatte nello Stato.

Ma al cardinale Siri, che ha detto quello che siamo venuti celermente annotando, faceva seguito nello stesso convegno l'ingegner Sciascia, che occupa una altissima carica nella organizzazione dei comitati civici. Questi disse più apertamente quello che il cardinale Siri aveva sottinteso; disse senz'altro che il fronte comunista è il fronte di Satana.

L'ingegner Sciascia disse precisamente queste parole; «...incarnandosi nell'ideologia comunista il fronte di Satana»; e concludeva poi con la frase che è stata riprodotta da tutti i giornali e che è stata quella sulla quale più si è soffermata l'opinione pubblica (e forse a torto, perché occorre che si soffermasse molto di più sul discorso tanto più significativo del cardinale Siri); la frase: «oggi la direttiva sintetica è di giungere oltre il 18 aprile». Ecco, dunque, i fatti che sono venuti fuori da questo convegno dei comitati civici: l'invito di un cardinale a ricorrere non più soltanto alle parole ma ai fatti; il «fronte di Satana» che sarebbe costituito appunto dal movimento comunista: andare oltre il 18 aprile, per quanto riguarda i risultati che si sperano dalla imminente consultazione elettorale.

Leggendo questo discorso, io sono inevitabilmente andato a ritroso nel tempo e sono arrivato ad un secolo fa, e precisamente al 30 dicembre 1857, giorno in cui colui che allora sedeva come predecessore del senatore Zoli sulla poltrona di Presidente del Consiglio, voglio dire Camillo Cavour, in occasione di una famosa discussione sul risultato di una competizione elettorale svoltasi un mese prima, ebbe a pronunziare un discorso in cui figura un periodo che mi è venuto in mente allorché finii di leggere il resoconto del convegno dei comitati civici, e che voglio ricordare all'Assemblea: «Ma se io non temo le lotte politiche quando siano combattute con armi legali, non posso dire altrettanto ove il clero potesse impunemente avvalersi delle armi spirituali di cui è investito per ben altri uffici che per far trionfare questo o quel candidato. Oh, allora certamente la lotta non sarebbe più eguale e, ove si lasciasse in questo terreno pigliar piede, assoldarsi l'uso di queste armi spirituali, la società correrebbe il più grave pericolo. La lotta, da legale, correrebbe rischio di trasformarsi in lotta materiale. Quando il clero potesse impunemente denunziare nei comizi elettorali i suoi avversari politici come nemici acerrimi della Chiesa, come uomini colpiti dai fulmini divini, esso potrebbe ottenere da quella gente di opporsi non solo con le armi legali, altresì con i mezzi materiali. Laonde io non esito a proclamare che, se l'impiego abusivo delle armi religiose potesse farsi impunemente dal clero, noi saremmo minacciati, in un tempo più o meno lungo, dagli orrori della guerra civile».

Forse la cosa potrebbe non essere, e non apparire, così esagerata, se si pensa al significato strano di quella parola «fatti» lanciata

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

li, nel discorso, dal cardinale. È una manifestazione, questa dei comitati civici, che non può lasciare indifferente nessuno in Italia, tanto meno il Governo che rappresenta lo Stato.

Con la nostra mozione, onorevole ministro dell'interno, noi chiediamo che si provveda senz'altro a organizzare tutte quelle garanzie che assicurino ai cittadini il libero e segreto esercizio del loro voto, che tutelino i cittadini contro la possibilità di illecite intromissioni chiesastiche, le quali verrebbero indubbiamente a falsare il risultato elettorale in quanto influirebbero sinistramente su quelli che sono i requisiti primi del voto, ossia la indipendenza e la libertà.

Posso anche pensare che il ministro, rispondendo ai nostri rilievi, potrebbe affermare che, nel momento in cui si consumasse qualche delitto, il Governo penserebbe senz'altro a denunciare il colpevole di ogni attentato alla libertà di voto. Non si tratta soltanto di questo. Non avremmo presentato la nostra mozione se ci fossimo fermati a considerare il problema sotto la specie del delitto che il cittadino può consumare o non consumare in questo caso immiseriremmo la questione da noi posta. Noi consideriamo il convegno dei comitati civici tenutosi a Roma nello ottobre come il sintomo e l'indizio di una gravissima situazione che si è creata nel nostro paese.

Abbiamo presentato questa mozione non solo per ottenere che il Governo organizzi le elezioni in modo che sia assicurata in maniera piena e completa la libertà di voto. No: noi andiamo molto più in là. Chiediamo al Governo un impegno, un dovere ancora più alto che gli è proprio e al quale non deve mancare, se egli vuole assolvere, come deve, l'ufficio cui è preposto: è il dovere di difendere lo Stato nelle sue ragioni essenziali e fondamentali. È questo il significato della mozione, ed è perciò che noi la sottoponiamo all'esame del Parlamento, sicuri che si può anche essere cattolici e non avere il proposito di scardinare l'ordinamento giuridico dello Stato.

Abbiamo una tradizione nel nostro paese che ci insegna come anche uomini di governo cattolici abbiano saputo rispettare e far rispettare le ragioni dello Stato. Non dimentichiamo che il Governo del 20 settembre 1870 era appunto guidato da cattolici praticanti, ma essi sentirono, in quel momento, la coscienza di essere i rappresentanti della società italiana. Questo chiediamo al Governo del nostro paese. E se esso verrà meno a questo suo preciso ed elementare dovere,

esso tutto potrà dire di rappresentare, meno che la volontà del popolo italiano. (*Vivissimi applausi a sinistra — Molte congratulazioni*).

#### Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla mozione Gullo.

È iscritto a parlare l'onorevole Del Vescovo. Ne ha facoltà.

DEL VESCOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, guardando la mozione Gullo in se stessa e sfrondando la discussione da tutto il materiale estraneo tanto inutilmente introdotto dall'onorevole proponente nella sua illustrazione bisogna dire che essa si presenta come assolutamente inutile e pleonastica.

PIRASTU. Parla come vescovo o come Del Vescovo? (*Commenti — Si ride*). \*

DEL VESCOVO. Se infatti la mozione Gullo intende richiamare all'osservanza delle leggi il Governo, certamente questo non potrà che ribadire quello che ovviamente è il suo dovere e cioè l'intendimento di osservare e di fare osservare, come sempre, tutte le leggi, anche quelle che disciplinano la materia elettorale. Da questo punto di vista dunque la mozione Gullo sfonda una porta aperta.

Se poi l'onorevole Gullo teme che queste leggi, in occasione della prossima competizione elettorale, potranno essere come che sia eluse e se è questo lo scopo della sua mozione, allora bisogna dire che è stato sbagliato indirizzo: non al Governo infatti egli deve rivolgersi, ma alla magistratura, la quale è indipendente dal potere esecutivo; e questa sua indipendenza chiaramente ha dimostrato...

PAJETTA GIAN CARLO. Indipendente sì, ma non immune!

DEL VESCOVO... anche in recentissime occasioni e, benché il Governo fosse composto tutto da democristiani, proprio contro un vescovo. Da questo punto di vista, la questione sollevata dalla mozione Gullo non è affare che riguarda la competenza del Governo, giacché tocca alla magistratura intervenire con le sanzioni della legge contro chiunque e a qualunque titolo abbia violato le leggi elettorali. Anche in questa seconda ipotesi, pertanto, la mozione Gullo lascia il tempo che trova ed è, senza alcun dubbio, inutile e pleo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

nastica. (Commento del deputato Pajetta Gian Carlo). Sono contento di mettere in allegria l'onorevole interruttore.

PAJETTA GIAN CARLO. Vorrei portare il sorriso sulla sua faccia!

FRANCESCHINI FRANCESCO. Perché, ella ce l'ha allegra?

DEL VESCOVO. Ma del pari inutile e priva di ogni legittimità costituzionale è questa mozione, se essa pretende di impegnare il Governo ad un particolare atteggiamento nei confronti delle « autorità ecclesiastiche, delle organizzazioni antilaiche ad esse collegate e del clero » allo scopo di impedirne e tempestivamente reprimere « ogni intromettenza nella campagna elettorale politica e nella espressione del voto ».

Questa, ne convengo, è una bella aspirazione, ed io mi rendo conto per quali intuitive ragioni, tanto al partito dell'onorevole Gullo ed ai suoi satelliti, quanto ai maniaci dell'anticlericalismo e del laicismo, stia tanto a cuore che il Governo dia ad essi una mano di aiuto per realizzarla; ma sono sicuro che, anche in questa terza ipotesi, il senso giuridico, per quanto si voglia politicamente annebbiato, dei firmatari della mozione Gullo, non dovrebbe avere difficoltà a riconoscere che non al Governo essi devono chiedere gli « opportuni e rigorosi provvedimenti » che loro occorrono, ma bensì alle Camere. Perché il Governo possa intervenire nel senso richiesto dalla mozione, occorre infatti procurare al Governo lo strumento adatto, facendosi approvare dal Parlamento un'apposita legge, a tenore della quale soltanto potrebbero essere adottati quegli « opportuni e rigorosi provvedimenti » che,...

PAJETTA GIAN CARLO. Basta il Concordato!

DEL VESCOVO. ...sbagliando indirizzo, questa mozione oggi pretende illegalmente, e quindi illecitamente, dal Governo. Dico sbagliando indirizzo, e da ciò si ribadisce l'inutilità e la vacuità giuridica della mozione Gullo, in quanto i provvedimenti impedienti e repressivi che la mozione invoca correttamente devono essere richiesti non al Governo, ma al Parlamento, non al potere esecutivo, ma al potere legislativo, non essendovi allo stato alcun dispositivo del nostro diritto positivo il quale possa, sia pure con larghissima epicheia, legittimare il Governo nell'infrapporre suoi divieti a quello che l'onorevole Gullo nella sua mozione definisce una « intromettenza » degli ecclesiastici e delle organizzazioni laiche ad essi collegate, nella cam-

pagna elettorale politica e nella espressione del voto.

Questo assunto mi costringe ad entrare subito nel vivo della questione, sulla quale vedo già definite due opposte tesi. L'una è quella che ho succintamente esposto, secondo la quale la mozione Gullo va respinta, non essendoci allo stato norme definite del nostro diritto positivo in base alle quali il potere esecutivo possa intervenire nel senso richiesto dalla mozione. L'altra tesi ritiene il contrario e cioè che la Costituzione, il concordato e la legge elettorale conterrebbero al riguardo delle norme chiarissime, interventi « espressamente vietati » dice la mozione, talché il problema di una *carentia legis* o di un *silentium legis* non sarebbe neppure da porsi. E, pertanto, legittimo sarebbe che la Camera possa pronunciarsi nei confronti del Governo impegnandolo all'atteggiamento richiesto dalla mozione; con il che, bisogna convenirne, il problema viene ad essere accortamente spostato dal terreno giuridico ad un altro che è scopertamente politico e che è lo scopo vero di questa mozione.

L'onorevole Gullo mi consentirà che sulla questione politica non mi fermi affatto, troppo ovvie, e troppo facilmente vincitrici, essendo le risposte che la mia parte politica dovrebbe opporgli. Né mette conto che io inseguia l'onorevole Gullo in quella sacrilega polemica con il Sommo Pontefice e con i suoi discorsi, trattandosi di argomenti che sono assolutamente estranei all'oggetto stesso della mozione...

PAJETTA GIAN CARLO. Ma come ha fatto a scrivere prima che parlasse l'onorevole Gullo?

DEL VESCOVO. Ha funzionato lo Spirito Santo! ✕

Quello dunque che a me preme di contestare all'onorevole Gullo, con tutto il riguardo che pur sento di dovergli, è proprio ciò che nella sua mozione egli finge assolutamente pacifico ed acquisito, per l'appunto i termini giuridici dai quali non si può prescindere nella presente questione, anche se essa è stata sollevata esclusivamente per scopi politici ed in sede scopertamente politica.

I fatti che hanno dato luogo alla mozione Gullo sono noti, e sono rappresentati — come è detto nella stessa mozione — dal « recente convegno di Roma degli attivisti dei comitati civici ». Il quale convegno — come ci fa sapere la mozione Gullo — era stato indetto non già per effettuare una innocua visita penitenziale alle basiliche romane, magari con una bella comunione generale, sul che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

nulla in contrario avrebbe mai l'onorevole Gullo, ma bensì col bellicoso intento di impartire « chiari incitamenti » ad intervenire nella prossima campagna elettorale. Peggio ancora, i detti incitamenti sono stati « autorevolmente ribaditi »: e qui è evidente il riferimento al discorso del cardinale Siri.

Il convegno romano dei comitati civici è stato l'occasione per far ricordare all'onorevole Gullo che l'ingerenza delle autorità ecclesiastiche e delle organizzazioni laiche collegate o dipendenti è puntuale e costante in ogni consultazione elettorale. Di qui il suo indignato proposito che a tali interventi « occorre metter fine », e vi deve metter fine il Governo, con opportuni e rigorosi provvedimenti allo scopo « di impedire e tempestivamente reprimere ogni intromettenza ».

E questo intervento del Governo occorre all'onorevole Gullo perché « alle elezioni venga garantito uno svolgimento pacifico e conforme alla legge », egregia cosa che è al contrario puntualmente ostacolata « dal massiccio intervento, esplicitamente dichiarato e promosso, delle autorità ecclesiastiche, di organizzazioni religiose e di clero in aperto appoggio a determinate liste ». Sleale concorrenza, che deve essere opportunamente impedita e repressa (e la ragione ce la dice lo stesso onorevole Gullo) dal momento che essa « contrasta con le leggi dello Stato », perché, come chiarisce, « espressamente vietata dalla Costituzione, dalle norme del concordato e dalla legge elettorale ».

Tutto qui. E siamo ben serviti!

Incomincio con l'osservare che, se le norme del nostro diritto positivo fossero nel senso che l'onorevole Gullo lascia intendere, come cattolico dovrei essere il primo a dargli ragione, in sede morale prima ancora che in sede giuridica, dal momento che quella Chiesa nella quale l'onorevole Gullo non crede, e quei vescovi e quei sacerdoti, la cui autorità è zero per l'onorevole Gullo (salvo ad averne paura « nell'imminenza della consultazione elettorale »), mi hanno per l'appunto insegnato che il cristiano deve obbedire a tutte le leggi che legittimamente siano state emanate dalle legittime autorità costituite, leggi elettorali incluse.

Ma quella che l'onorevole Gullo definisce una « intromettenza » è poi veramente proibita dalla Costituzione, dal concordato e dalle altre leggi, o non piuttosto, e proprio al contrario di ciò che pensa l'onorevole Gullo, è sancita e garantita nell'apparato giuridico del nostro Stato repubblicano e democratico ?

La mozione Gullo chiama in causa un duplice ordine di soggetti giuridici: da una parte, le autorità ecclesiastiche ed il clero; dall'altra parte, i laici e le organizzazioni laiche.

Come noto, infatti, quelli che il diritto canonico chiama « laici », che sono poi i fedeli, usano organizzarsi in loro libere associazioni, alle quali spontaneamente danno il loro nome, e nelle quali, altrettanto spontaneamente, accettano dai vescovi e dal clero — e non costa nulla ammetterlo — direttive, consigli ed anche veri e propri ordini, ai quali sempre spontaneamente essi obbediscono. Quando non la sentono questa spontaneità di adesione, essi per conto proprio si ritirano dall'associazione e nessuno li obbliga a restarvi. Questo è il caso dell'Azione cattolica, delle confraternite, delle congregazioni mariane, dei terzi ordini e delle cento e cento forme di associazioni laiche, in qualunque forma generate nel grembo della Chiesa e dalla Chiesa ammesse o riconosciute o fatte proprie.

Lasciamo per un momento da parte i vescovi ed il clero; ma per quanto riguarda i laici, onorevole Gullo, vuole avere la cortesia di dirmi in quale articolo della nostra Costituzione ed in quali articoli di qualunque altra nostra legge è vietato ai cittadini italiani di riunirsi in associazioni come pare e piace loro? Per farlo essi non devono chiedere il permesso a nessuno. L'unica limitazione alla libertà di associazione, che io sappia, non è che quella contenuta nell'articolo 18 della Costituzione, dove è detto chiaramente che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, e che sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Spero bene, onorevole Gullo, che ella mi vorrà riconoscere che le figlie di Maria, i confratelli delle congreghe, i terziari e le terziarie di San Francesco e la stessa Azione cattolica non sono né organizzazioni militari, né associazioni segrete, e che esse non hanno in nulla degli scopi che siano ai singoli ed alle singole vietati dalla nostra legge.

GULLO. Ella ha scritto questo brano del suo discorso prima di sentirmi parlare!

PAJETTA GIAN CARLO. Non bisognerebbe preparare il discorso prima di avere ascoltato. Forse questo discorso gliel'ha approvato il confessore, onorevole Del Vescovo, ma quel che ella riferisce non è stato detto qui.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

DEL VESCOVO. Ma forse che il fatto di chiedere ispirazione e luce secondo la loro credenza a quella che essi chiamano la madre comune, la Chiesa...

GULLO. Ma questo non riguarda ciò che è stato detto qui!

DEL VESCOVO. Signor Presidente, le chiedo di fare in modo che io possa parlare.

PAJETTA GIAN CARLO. Può parlare o leggere, ma non può riferire quello che non è stato detto qui.

PRESIDENTE. Ella può anche leggere, onorevole Del Vesco, come non di rado leggono molti colleghi.

PAJETTA GIAN CARLO. Ma non rispondere al discorso di oggi con quello che ha scritto ieri.

DEL VESCOVO. Ma forse che — dicevo — il fatto di chiedere ispirazione e luce secondo la loro credenza a quelli che essi chiamano la madre comune, la Chiesa, deve costituire una *deminutio capitis* di nuovo genere ed uno stato di cittadinanza inferiore rispetto a quelle di cui godono quei cittadini che nella Chiesa non credono? Evidentemente no, dal momento che essi usano, né più né meno, che di un diritto pienamente riconosciuto dalle nostre leggi, attingendo la loro legittimità di consociazione a quella stessa fonte giuridica, che è la Costituzione, della quale ampiamente si avvalgono l'U. D. I., l'associazione pionieri, i partigiani della pace e le cento e cento forme di consociazione e movimenti facenti capo ideologicamente a quell'altra specie di madre comune che è il marxismo. Devo quindi respingere come incostituzionale e lesiva della libertà dei cittadini la pretesa ovviamente adombrata nella mozione Gullo, e cioè che chi si organizza sulla base di una idea cattolica e per finalità consone alle cattoliche convinzioni debba trovarsi in una sorta di minorità civile e debba meno degli altri servirsi della giusta e civile libertà.

Mi sembra piuttosto che il tentativo di pretendere dai cattolici di sentirsi da meno dei non cattolici o dei non credenti, e di ritrarsi vergognosi quando è il momento di professare anche in sede politica i postulati del loro credo religioso, altro non è che una forma originale, anche se scopertamente inficiata di invidia e gelosia politica, per riconoscere ai cattolici la capacità di portare un peso che è determinante nella vita politica italiana, e pertanto di rappresentare una realtà politica con la quale occorre fare i conti. Ma, per la verità, può essere che l'onorevole Gullo si sia fatto sinceramente e in buona fede la convinzione che i cattolici siano frastornati dai

vescovi e dai sacerdoti, e che in sede elettorale probabilmente diverso sarebbe il loro comportamento ove non ci fosse la paura dell'inferno, il timore del peccato mortale, l'orrore della scomunica, predicati a tutte trombe dai nostri preti. Ma così non è. Vedremo subito che indicare ai fedeli la buona strada in tutti i sensi, anche quando questo senso conduce a determinati effetti di carattere temporale che si riverberano nella vita civile e politica, è un preciso dovere della gerarchia e un diritto che è pienamente riconosciuto e protetto dalle nostre leggi

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

DEL VESCOVO. Ma per quanto riguarda i laici, occorre dire, e lo diciamo a fronte alta, che siamo noi cattolici che ci rivolgiamo alle gerarchie della Chiesa per chiedere dottrina, luce, ispirazione e benedizione.

PAJETTA GIAN CARLO. E preferenze.

DEL VESCOVO. Siamo liberi di chiedere queste cose come e quando ci pare e lo facciamo tutte le volte che ci sembra necessario: quando ci andiamo a confessare, quando i nostri ragazzi fanno i discorsi per casa, quando le cose ci vanno di traverso ed abbiamo bisogno di una parola che ridia il coraggio di vivere ed anche — signori — quando ci occorre un orientamento per dare il nostro voto secondo coscienza. (*Proteste a sinistra*).

Ma lo facciamo non usurpando nulla a nessuno e nel pieno possesso del diritto di libertà e di pensiero, di religione, di culto, di associazione e di propaganda che la Costituzione riconosce a ciascun cittadino e alle libere associazioni cui il cittadino appartiene. Padronissimo è ciascuno di mettere in non cale l'insegnamento dell'autorità ecclesiastica; ma nessuno lede le patrie leggi se, riconoscendo ed ammettendo quell'autorità che vescovi e clero hanno nella religione che egli professa, ritiene di doversi regolare in conseguenza anche nell'esercizio dei suoi diritti elettorali.

ALICATA. Ci metta pure l'articolo 43 del Concordato.

DEL VESCOVO. Comprendo bene che tutto ciò non piace all'onorevole Gullo, e che tutto ciò è ovviamente assai scomodo alla sua parte politica. Ma il rimedio egli non può venirlo a chiedere al Governo con questa sua mozione, perché al Governo, a questo Governo italiano, in alcun modo è lecito privare i cittadini di un loro diritto e di ucciderne la libertà, così come sento dire che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

impunemente possono fare altri governi, tanto simpatici alla parte politica dell'onorevole Gullo.

Sta di fatto, dirà l'onorevole Gullo, che queste consociazioni di laici facenti capo alla Chiesa operano in appoggio alla democrazia cristiana. A chi vuole che si appoggino, onorevole Gullo, dal momento che i membri di queste consociazioni sono anche elettori e che non esiste nell'orizzonte politico italiano un'altra ideologia che professi di essersi ispirata nei programmi e nel metodo al Cristianesimo? Seguendo il suo ragionamento, ella non dovrebbe avere difficoltà alcuna ad ammettere che i democristiani potrebbero portare in Parlamento una contro-mozione, in base alla quale il Governo venga impegnato a proibire, *verbi gratia*, all'U. D. I. di pronunciarsi in appoggio del suo partito. Che cosa mai ci potrebbe rispondere l'onorevole Gullo, se non opponendoci ovviamente lo stesso argomento con il quale noi ci opponiamo alla sua mozione, e cioè che occorrerebbe una legge apposita perché ad una libera consociazione di cittadini fosse proibito di pronunciarsi in appoggio di un qualunque schieramento politico?

E veniamo alla posizione dei vescovi e dei sacerdoti. Ma qui, mi perdoni l'onorevole Gullo, oserei credere più necessario un ricorso al catechismo, che non alle norme del nostro diritto positivo, che non hanno bisogno di alcun richiamo e di alcun commento. (*Proteste a sinistra*).

Questa mozione, che ci parla di « interventi dell'autorità ecclesiastica » e che reclama la « rigorosa esclusione di ogni illegittimo intervento diretto a limitare la libertà di voto », lascia chiaramente intendere che esisterebbe una connessione fra l'ipotizzato intervento dell'autorità ecclesiastica e l'asserita limitazione della libertà di voto, così che i due fenomeni si troverebbero tra loro in un vero e proprio rapporto di causa ad effetto.

L'argomento è grave, e merita che ci si soffermi.

L'articolo 48 della Costituzione definisce il voto « personale ed uguale, libero e segreto ». E perciò chiediamoci: che cosa il costituente ha voluto intendere con l'espressione « voto libero? »

A pagina 4139 degli atti della Costituente leggo che nella mente di quei legislatori « voto libero » dovevasi intendere nel senso esclusivo di ogni costrizione, ossia, secondo le parole del relatore, « libertà oggettiva dell'esercizio di voto a vantaggio dell'elettore per modo che gli organi dello Stato siano impegna-

ti ad assicurare questa libertà ». Quindi, la Costituzione, nell'interesse della democraticità del nuovo Stato italiano, si è preoccupata di assicurare al cittadino la libertà oggettiva, ossia l'esclusione di ogni costrizione e coartazione al momento del voto.

Non è rilevante per la Costituzione, né poteva esserlo, la cosiddetta « libertà soggettiva »; e per questo, per l'appunto, ossia per essere stata salvaguardata la libertà oggettiva, i voti di tutti i cittadini sono costituzionalmente uguali, tanto il voto del dotto che il voto dell'ignorante, tanto il voto di chi è spiritualmente libero quanto il voto di colui che spiritualmente è schiavo, tanto il voto di colui che è nella verità quanto quello di colui che è nell'errore. Quale sia la verità e quale l'errore, chi sia nella verità e chi nell'errore, questo è deciso non dallo Stato, com'è in Russia, ma dalla coscienza di ciascun elettore, che attraverso il voto estrinseca la soggettiva sua libertà di opinione.

Ché, anzi, è dalla dinamica e dalla complessità delle libertà soggettive, in grazia delle quali ciascuno di noi è il portatore di un suo mondo interiore di ideali, di sogni, di aspirazioni, di coerenze e di incongruenze, che si stabilisce e si instaura ed è possibile il cosiddetto « giuoco democratico ». Uno ed eguale per tutti è il paradigma oggettivo della libertà del voto, ed in quanto oggettiva, ossia esteriore, la legge può e deve garantirla, come difatti la garantisce. Ma il contenuto che il cittadino avrà dato a quel paradigma, ossia il voto, che è la documentazione esteriore dell'interiore suo mondo di aspirazioni e di concezioni del vivere, espresso il quale egli concorre alla determinazione della politica nazionale, questo è un affare che riguarda l'invalidabile zona soggettiva della personalità umana. Bisogna aggiungere che è per l'esistenza di questa zona soggettiva che si danno i fenomeni, tipici in democrazia, dell'adesione politica, della propaganda e del proselitismo, che sono fatti dalla legge riconosciuti, ammessi e protetti.

E allora, quando la mozione Gullo sostiene che l'intervento dell'autorità ecclesiastica viene a limitare la « libertà del voto », sostanzialmente si attacca ad un sofisma, in quanto adopera in senso soggettivo una espressione della legge che non ha e non può avere, come abbiamo visto, se non un significato oggettivo.

Gli insegnamenti, allora dell'autorità ecclesiastica limitano la libertà di voto? In che senso, onorevole Gullo? In senso oggettivo o in senso soggettivo? Non in senso

oggettivo, certamente, dal momento che la autorità ecclesiastica non ha possibilità alcuna di impadronirsi dei seggi elettorali, né di coartare i cittadini all'atto in cui si recano o si trovano a votare. Fino a questo momento, per grazia di Dio, i primi ad essere interessati a che non venga violata la libertà oggettiva del voto sono proprio i cattolici e le autorità ecclesiastiche. E sta di fatto che proprio allo scopo di non cadere in un regime il quale, fra l'altro, possa essere tentato di reprimere o di violare la libertà oggettiva del voto, i cattolici si adoperano ad usare al massimo del loro diritto di voto libero per non lasciare il campo al comunismo.

Quanto poi alla libertà soggettiva, certissimamente è vero che per i cattolici l'insegnamento della Chiesa concorre, e non poco, alla formazione delle idee e alla particolare visione del mondo e della vita nell'animo di ciascun fedele, e, di riflesso, nell'opinione sociale e politica di ciascun fedele che sia elettore.

Per i cattolici si tratta, né più né meno, della continuazione e dello sviluppo, nel tempo, dell'insegnamento divino che perennemente è vivo nel mondo attraverso il magistero dell'episcopato, Chiesa docente, la quale ha il divino mandato di insegnare le verità cristiane e di proteggere il mondo cristiano dagli assalti dell'errore, specie quando questo errore può avere effetti poco felici, o dal punto di vista cristiano inammissibili, in ciò che concerne la strutturazione del bene comune e la stessa organizzazione della civile convivenza. È un insegnamento che si diparte dalla Chiesa, ma che diventa per ciascun fedele un patrimonio del suo mondo interiore, come tale permeante tutta la sfera della incoartabile sua libertà soggettiva, e difendendo il quale egli difende la personalità sua.

Ma la sacertà e la soprannaturalità dell'insegnamento della gerarchia della Chiesa l'onorevole Gullo non può ammetterla. Non fa nulla: metta pure tutta la questione su di un piano puramente umano, su pari posizione con l'azione di propaganda e di proselitismo che legittimamente svolgono tutti gli altri schieramenti ideologici. Posto infatti che nessuno viola la libertà oggettiva, per quanto attiene la libertà soggettiva il campo giuridicamente è libero. Ed è giuridicamente una incongruenza pretendere, ad esempio, per i movimenti collaterali e per gli attivisti del partito comunista ogni libertà nella propaganda volta ad accaparrarsi l'adesione degli elettori e poi negarla a coloro che con il

partito comunista non si trovano d'accordo né sul piano umano né sul piano religioso.

Né vale il dire che nella fattispecie considerata dalla mozione si tratterebbe di autorità ecclesiastiche, il cui pronunciarsi ha certamente rilevanza ed effetti di notevolissimo peso. Questo argomento è del tutto inconsistente, in quanto se l'autorità dei vescovi abbia o no prestigio sui fedeli è un discorso sul quale il potere dello Stato e il Governo e la legge non possono farci nulla, trattandosi di autorità che ricevono prestigio e poteri non già dall'ordinamento dello Stato, ma da un altro ordinamento esterno ed estraneo all'ordinamento giuridico dello Stato.

E del resto la Chiesa stessa non impedisce affatto ai cittadini in quanto tali di dare il voto a chi meglio piaccia loro, e di iscriversi e di militare nei partiti che loro aggradano o convengano. Solo che, esercitando un suo diritto ed adempiendo ad un suo dovere, la Chiesa avverte i fedeli in quanto tali che l'adesione e la cooperazione a dottrine contrarie alla Chiesa li mette fuori della Chiesa e contro la Chiesa. Quali siano poi le dottrine contrarie alla Chiesa ovviamente tocca a lei di farcelo sapere. Ma in questo modo, afferma l'onorevole Gullo, voi ammettereste che si confonda e si diminuisca la religione con la politica, che si muti la predicazione del Vangelo in propaganda elettorale, che il sacerdote, che deve essere il padre comune di tutti i fedeli, venga ad essere l'esponente di una parte del popolo in lotta con l'altra parte.

Riconosco che il punto è delicato e che merita una precisazione, la quale esclude che si possa impunemente, ricorrendo alla favola del lupo e dell'agnello, giocare sugli equivoci dei molti sensi che possono essere dati alla parola politica.

La precisazione è la seguente, e la prendo a pie' pari da un articolo della *Civiltà cattolica*: « quando la politica diviene antireligione, la religione, pur restando religione, diviene necessariamente antipolitica ». Qualunque sia il senso attribuito alla parola politica e chiunque sia l'ente in questione (Stato, partito, associazione comunque denominata), quando i principi sui quali si ispira, il programma che intende attuare, i mezzi di cui si serve per raggiungere i fini siano contrari alla religione, la Chiesa ha il dovere di professarsi contraria a quella politica, allo scopo di impedire che i fedeli in quanto tali aderiscano o cooperino con i nemici della Chiesa. Agendo in tal senso, i vescovi ed il clero restano assolutamente nei limiti propri della attività ecclesiastica, scultoreamente definita da Cristo quando disse di

dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Che se Cesare, ossia lo Stato, o qualsiasi altro ente politico ad esso inferiore, come un partito politico, sposta i confini della sua attività fino ad invadere il campo proprio della religione, la Chiesa non può abbandonare il campo per il motivo che la zona usurpata altri l'abbiano per proprio comodo definita un terreno della politica.

Se il clero e i cattolici vanno preparandosi, come afferma l'onorevole Gullo, per la prossima competizione elettorale, segno è allora che i cattolici e il clero ritengono tuttora incombente un pericolo per la libertà della religione in se stessa per la Chiesa e l'ordine sociale e, manco a farlo apposta, questo pericolo la Chiesa e i cattolici lo ritengono massimamente incombente, tra l'altro, proprio in grazia della presenza e della vivacità del partito dell'onorevole Gullo e dei parenti al suo partito più prossimi, in senso marxista e in senso anticlericale. Il pericolo che essi temono non è quello che minaccia questa o quella posizione, ma il crollo dell'ordine civile e la morte della libertà. Essi sanno (e puntualmente lo confermano i paesi cosiddetti di oltrecortina) che nessun crollo dell'ordine civile rettamente inteso avviene ed è mai avvenuto senza recare infinite miserie, infinite vittime e soprattutto senza arrestare ogni vero progresso sociale.

Giunto a questo punto, riterrei del tutto ozioso seguire la mozione Gullo in quella sua esemplare arrampicata sugli specchi a proposito di Costituzione, di concordato e di leggi elettorali. Tutto può invocare l'onorevole Gullo a sostegno della sua tesi, perfino alcuni abusi che potrebbero essere accaduti in ordine alla violazione della libertà oggettiva e circa i quali la competenza è della magistratura e non già del Governo. Ma che proprio Costituzione e concordato e la stessa legge elettorale possano dargli ragione, seriamente non posso credere. Ricordo infatti a me stesso (e non ai firmatari della mozione Gullo) che l'articolo 7 della Costituzione riconosce: 1) che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; 2) che i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi.

Dunque, la Costituzione inserisce nell'ordinamento giuridico italiano i patti lateranensi, ossia il trattato ed il concordato e non il solo concordato, come si limita a citare la mozione Gullo. Ora, in forza dell'articolo 1 del trattato « l'Italia riconosce e riafferma il principio che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato ». Con

questa norma, della quale la stessa Corte costituzionale, anche in data recente, non ha potuto fare a meno di ricordarsi, lo Stato italiano si proclama solennemente cattolico; il che equivale a dire che lo Stato italiano riconosce alla religione cattolica una funzione pubblica.

A sua volta l'articolo 1 del concordato chiarisce: « L'Italia, ai sensi dell'articolo 1 del trattato, assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica... Ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità ».

Dunque, il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione ecclesiastica sono non solo riconosciuti dalla Chiesa, ma persino assicurati e garantiti anche con la difesa delle autorità civili. Ora, tutti sanno che il potere spirituale della Chiesa comprende in maniera principalissima anche il magistero delle materie che riguardano la fede, la morale ed i costumi, nonché le stesse dottrine sociali a causa del loro inevitabile riflesso con la morale e con i costumi.

A tenore poi dell'articolo 36 del concordato, « l'Italia considera come fondamento e coronamento della pubblica istruzione l'insegnamento della dottrina cristiana secondo le forme ricevute della tradizione cattolica ».

Bastano da sole queste norme, per far giustizia del cavillo implicito nella mozione Gullo, secondo la quale la Chiesa, nella sua gerarchia e nelle associazioni laiche che le fanno capo, dovrebbe astenersi dalle sue essenziali attività solo perché l'esercizio del potere spirituale, l'uso della giurisdizione ecclesiastica e l'insegnamento delle verità cristiane nel campo della dottrina sociale toccano di riflesso il campo dei politici.

Ma v'è di più. Tant'è vero che gli effetti politici riflessi dell'attività ecclesiastica devono ritenersi espressamente considerati ed ammessi dai patti lateranensi, i quali vi hanno apposto un solo limite, ed è quello consacrato nell'articolo 43 del concordato: « La Santa Sede — dice l'articolo — prende occasione dalla stipulazione del presente concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici il divieto di iscriversi e di militare in qualsiasi partito politico ». Se questa è la sola limitazione che a tenore del concordato è stata apposta al clero, quella cioè di iscriversi e di militare in un partito politico, ovviamente non può dirsi che vescovi e clero svolgano attività politica quando ribadiscono ai cattolici quale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

sia il giudizio della Chiesa in ordine alle ideologie schierate in campo, quando ai cattolici richiedono coerenza con i principi della sociologia cristiana e quando incoraggiano i cattolici a che si instauri un assetto sociale che corrisponda ai principi sociali del cristianesimo. Questa non è affatto bassa merce di propaganda elettorale, ma una attività di magistero che alla Chiesa compete e che l'articolo 7 della Costituzione senza equivoci e chiaramente ha garantito.

Padronissimi restano i cittadini italiani, anche se cattolici, di non attenersi al magistero della Chiesa. Ma, allo stato attuale della legislazione italiana, certissimamente Chiesa ed autorità ecclesiastica *rure suo utitur* e quindi *neminem laedit*, quando si rivolge ai suoi fedeli perché conoscano qual è la sua dottrina religiosa e sociale e quando invita i suoi fedeli ad avvalersi del voto perché non prevalgano nell'ordinamento dello Stato forze che comunque possano poi operare nelle leggi e nel metodo in contrasto con il suo insegnamento religioso.

Questo non è soltanto un diritto originario dell'ordinamento giuridico della Chiesa, per l'esercizio del quale nulla essa ha bisogno di chiedere allo Stato italiano, ma è un diritto che è riconosciuto e a chiare lettere inserito nell'articolo 7 della Costituzione italiana.

E pertanto, pretendere, come è richiesto dalla mozione Gullo, che questo diritto della Chiesa debba essere « impedito e represso », equivale a chiedere la violazione di una precisa e luminosa norma della Costituzione, ed equivale a pretendere che il Governo si presti ad una azione che certissimamente va definita come incostituzionale.

Anche nei confronti della Chiesa e della autorità ecclesiastica, allora, vale quanto ho già detto a proposito delle associazioni laiche, e cioè che gli scopi della mozione Gullo non possono essere in altro modo conseguibili se non attraverso l'emanazione di una nuova apposita legge. Avendo tuttavia mente per quanto riguarda la Chiesa, al fatto che, venendo una tale legge impediante e repressiva a modificare sostanzialmente uno dei cardini dei patti lateranensi, e non potendo una legge siffatta in alcun modo essere accettata dalla Chiesa, l'emanazione di questa ipotizzata legge, necessariamente richiede, sempre a tenore dello stesso articolo 7 della Costituzione, il procedimento di revisione costituzionale.

Per il complesso delle ragioni che ho avuto l'onore di esporre e in quanto arbitraria-

mente limitatrice della libertà dei cittadini cattolici in ordine al loro diritto di associazione e di propaganda, e in quanto limitatrice dei diritti solennemente riconosciuti alla Chiesa cattolica dall'articolo 7 della Costituzione, la mozione Gullo si presenta giuridicamente inconsistente, chiaramente violatrice della Costituzione, vanamente intimidatoria e scopertamente prodotta per fini ingenuamente politici. E per queste stesse ragioni invito la Camera a respingere la mozione Gullo. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Poiché la discussione della mozione Gullo, per il gran numero degli iscritti, non potrà esaurirsi nella seduta odierna, propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso di riprendere ora la discussione dei provvedimenti sui patti agrari.

(*Così rimane stabilito*).

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione d'estradizione e di assistenza giuridica in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 » (*Approvato dal Senato*) (3250):

Presenti e votanti . . . . .	393
Maggioranza . . . . .	197
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	96

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni adottate dalla conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 » (3270):

Presenti e votanti . . . . .	393
Maggioranza . . . . .	197
Voti favorevoli . . . . .	344
Voti contrari . . . . .	49

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Alessandrini — Almirante — Amadei — Amato — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andò — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barattolo — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Bertl — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinatti — Bettiol Francesco — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bogoni — Boidi — Bolla — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Cassiani — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Chiarini — Cianca — Cibotto — Coggiola — Colasanto — Colitto — Compagnoni — Concas — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Francesco — Del Bo — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Filippo — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci.

Ermuni.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletti — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Formichella — Foschini — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giohetti —

Girauco — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorrieri — Gotelli Angela — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gullo.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

La Rocca — Larussa — La Spada — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Massola — Mastino Gesumino — Mattarella — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Momoli — Montagnana — Montanari — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Natali Lorenzo — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pedini — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Piccioni — Picciotto — Pieraccini — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Ricca — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubino — Rumor.

Saccenti — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scappini — Scarascia — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Semeraro Gabriele — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Sparapani — Spataro — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

Tambroni — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Villabruna — Villani — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zannotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe — Buzzelli.

Di Stefano Genova — Dominedò.

La Malfa — Lucifero.

Montini.

Pignatelli.

Russo.

Scalia — Scelba — Spadola — Spampinato.

Terranova.

Viviani Arturo.

Zanoni.

(concesso nelle sedute odierne):

Bonomi.

Marzotto.

#### Autorizzazione di relazione orale.

**PRESIDENTE.** La I Commissione (Interni), ultimato l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale: « Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise » (*Approvato dal Senato*) (3376), ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

#### Deferimento a Commissioni.

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

*alla I Commissione (Interni).*

ANGIOY ed altri: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale » (*Urgenza*) (3197) (*Con parere della IV Commissione*);

*alla IV Commissione (Finanze e tesoro):*

COLITTO: « Estensione al personale degli enti locali, collocato in pensione prima del 1° gennaio 1954, dei benefici di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379 » (3341) (*Con parere della I Commissione*);

*alla VII Commissione (Lavori pubblici):*

Senatori DE LUCA ed altri: « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3373) (*Con parere della I e della IV Commissione*);

*alla IX Commissione (Agricoltura):*

« Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie » (3358) (*Con parere della III Commissione*);

GIRAUO: « Modifica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1957, n. 595 » (3377) (*Con parere della IV Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

Senatori MENGHI e ANGELILLI: « Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (3374) (*Con parere della IV Commissione*);

*alle Commissioni riunite IV (Finanze e tesoro) e X (Industria):*

MOSCATELLI: « Istituzione della zona industriale del Verbano » (*Urgenza*) (3307).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

*alla I Commissione (Interni):*

NIOLETTA e WALTER: « Norme sull'organico degli ispettori generali, dei direttori di divisione e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali dello Stato » (*Urgenza*) (3280) (*Con parere della IV Commissione*);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

MOSCATELLI: « Istituzione della provincia di Verbania » (*Urgenza*) (3310) (*Con parere della III e della IV Commissione*);

« Norme sui passaporti » (*Approvato dal Senato*) (3375) (*Con parere della II, della III e della IV Commissione*);

*alla V Commissione (Difesa).*

VERONESI ed altri: « Modificazione al regio decreto 29 agosto 1942, n. 1318, concernente modificazioni all'ordinamento del Ministero dell'aeronautica » (3369) (*Con parere della I Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro).*

VIOLA ed altri: « Concessione agli ex combattenti della guerra 1915-18, trovantisi in particolari condizioni di bisogno, della pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (2582) (*Con parere della IV Commissione*).

### **Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« In caso di affitto a coltivatore diretto, se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti, che il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura riconosca, con provvedimento motivato, rispondenti allo sviluppo agricolo della zona, ha diritto ad una indennità per il miglioramento apportato.

Se non interviene accordo fra le parti, la determinazione della indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che l'affittuario ha conseguito per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti.

In ogni caso l'affittuario coltivatore diretto può chiedere che l'indennità a lui spettante venga corrisposta alla fine di ciascuna annata agraria, nella quale i miglioramenti sono stati eseguiti, previo accertamento della sussistenza di essi.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale dell'indennità, ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie.

Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un tempo eccedente i tre anni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze ha proposto di premettere: Capo II — Dell'affitto a coltivatore diretto.

Trattandosi di un emendamento di forma, potrebbe essere rinviato al coordinamento.

BREGANZE. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole De Francesco ha proposto la soppressione dell'articolo. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Gomez D'Ayala, Gelmini, Marabini, Cremaschi, Bigi, Bottonelli, Capalozza, Rosini, Montanari, Calasso, Miceli e Bianco hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli affittuari coltivatori diretti, singoli ed associati, anche senza essere autorizzati dal locatore, hanno diritto di eseguire miglioramenti a beneficio del fondo locato. Se i miglioramenti sono di durevole utilità per il fondo e per la produzione gli affittuari singoli ed associati hanno il diritto ad un indennizzo nella misura dell'aumento di valore recato al fondo.

Se non interviene accordo fra le parti la determinazione dell'indennizzo è fatta dalle sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

In ogni caso gli affittuari coltivatori diretti singoli ed associati possono richiedere che l'indennizzo loro spettante venga corrisposto alla fine di ciascuna annata agraria nella quale i miglioramenti sono stati eseguiti, previo accertamento della sussistenza di essi.

Sino a totale pagamento dell'indennizzo l'affittuario ha diritto di ritenzione del fondo.

Il credito dell'affittuario gode di privilegio di grado immediatamente successivo a quello previsto dal numero 2 dell'articolo 2778 del codice civile.

Qualora il fondo appartenga al locatore il quale abbia complessivamente una proprietà il cui reddito imponibile catastale, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, non superi le lire 6.000, il contratto collettivo può determinare l'importo massimo dei miglioramenti che l'affittuario può eseguire annualmente con diritto ad indennizzo ».

L'onorevole Gomez d'Ayala ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOMEZ D'AYALA. In fatto di indennizzi per miglioramenti eseguiti dall'affittuario anche senza autorizzazione, il testo della Commissione sembra voglia capovolgere alcuni principi già esistenti, quando questi principi possono essere assunti in una legge di riforma dei contratti agrari, ed assumere invece nella legge tutta la parte negativa che vi è nell'ordinamento che attualmente regola la materia nel codice civile. Ora, si riconosce da tutti all'affittuario che abbia eseguito miglioramenti, anche senza autorizzazione del locatore, il diritto ad un indennizzo, si vuole però secondo il testo della Commissione che il riconoscimento avvenga sulla base di un provvedimento motivato dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e che si abbia quando i miglioramenti siano « corrispondenti allo sviluppo agricolo della zona ». Ora, mi pare che oltre tutto in questa locuzione si riscontri una contraddizione in termini in quanto che possano esservi miglioramenti non utili allo sviluppo agricolo non mi sembra possibile. Se fosse così non sarebbero miglioramenti! Ecco perché noi proponiamo, prima di tutto, che a questo riguardo si assuma la locuzione usata dal codice civile all'articolo 1651 che ci sembra perfettamente rispondente alle finalità che ci siamo prefissi con questa legge: se i miglioramenti sono di durevole utilità per il fondo e per la produzione, gli affittuari singoli o associati avranno diritto all'indennizzo, alla sola condizione del carattere durevole dei miglioramenti.

Per quanto concerne la misura dell'indennizzo si fa con il testo della Commissione richiamo al criterio fornito dal codice civile proprio là dove l'ordinamento vigente si appalesa contrastante con i criteri di riforma. Infatti proprio quando si vuole riconoscere il pieno diritto all'indennizzo si stabilisce il criterio secondo il quale l'indennità è determinata equamente dal giudice. Il concetto di equità non sodisfa, prima di tutto, perché un'indagine sulla giurisprudenza in questa materia, un'indagine sulla giurisprudenza in tema di equo affitto, ci fa legittimamente dubitare della possibilità del riconoscimento effettivo dei diritti dell'affittuario, attraverso l'equità. Ma, direi, un criterio di sana valutazione economica per quanto riguarda i rapporti fra il locatore e il fittavolo non può non indurre a riconoscere la maggiore rispondenza alle finalità della legge del principio proposto dalla nostra parte, cioè che l'indennizzo corrisponde all'incremento di valore del fondo, principio che del resto non è nemmeno estraneo alla legislazione vigente.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Germani, studioso di diritto, sull'articolo 936 del codice civile. Egli lo avrà certamente presente. Questo articolo riconosce non in tema di miglioramenti, ma in tema di esecuzione di opere, di piantagioni, di semine, ecc., quando il proprietario del fondo intenda ritenere le opere, le piantagioni, i frutti, un indennizzo a favore di chi ha aumentato con il suo lavoro, il suo danaro, il suo sacrificio il valore del fondo. Nella disciplina dei contratti agrari e, in modo particolare, di questo aspetto dei rapporti contrattuali agrari, noi non distinguiamo tra piantagioni, semine, opere, ma usiamo la locuzione più generale di miglioramenti nella quale si intende evidentemente far rientrare anche le piantagioni, le semine e le opere in generale. Pertanto, sembrerebbe logico inserire il principio da noi proposto nel secondo comma del nostro emendamento.

Sul terzo comma non vi sono differenze di rilievo tra il testo della Commissione e quello proposto da noi. Si aggiunge, però, la necessità di assicurare a favore di chi abbia eseguito i miglioramenti una serie di garanzie. Prima di tutto noi proponiamo che si introduca il principio del diritto, a favore dell'affittuario, di permanere nella detenzione del fondo fino a quando non si sia provveduto all'indennizzo. Salvo naturalmente il caso in cui intervengano accordi in ordine alla liquidazione e pagamento degli indennizzi.

Per quanto concerne il sistema delle garanzie, non credo che sia necessario spendere altre parole, oltre quelle nelle quali si concreta il nostro emendamento, per sottolineare il richiamo all'articolo 2778 del codice civile: far sì, cioè, che, subito dopo il privilegio per i crediti derivanti da tributi o da operazioni di credito agrario, sia inserito il credito dell'affittuario che ha eseguito i miglioramenti del fondo, che ha in sostanza, con la sua opera, con la sua spesa, con i materiali immessi nel fondo, fatto elevare il valore del fondo medesimo, proprio in proporzione del privilegio che a suo favore riteniamo necessario garantire.

L'ultimo comma del mio emendamento riflette una condizione di maggior favore riconosciuta al locatore di terreni determinati, cioè a favore dei piccoli e dei medi proprietari, riconoscendosi in questo caso la possibilità della determinazione nei contratti collettivi, dell'importo massimo dei miglioramenti che l'affittuario può eseguire annualmente con diritto di indennizzo; si tratta cioè di una limitazione del potere riconosciuto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

all'affittuario nella esecuzione delle opere senza l'autorizzazione del locatore.

Riteniamo che, volendosi arrivare ad una disciplina effettiva e concreta in questa materia, la Camera vorrà accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Giovanni Sampietro e Minasi propongono, al secondo comma, di sostituire le parole: « dal giudice » con le parole: « dalla sezione specializzata di cui all'articolo 68 ».

FORA Per incarico degli onorevoli firmatari di questo emendamento, dichiaro che essi rinunziano a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bigi, Cremaschi, Marabini, Capalozza, Miceli, Gelmini, Calasso, Bianco, Grifone, Rosini, Montanari, Marilli, Bottonelli e Cavazzini propongono, al secondo comma, di sostituire le parole: « tenuto conto... » fino alla fine, con le parole: « tenuto conto dei vantaggi che l'affittuario ed il locatore hanno conseguito per l'incremento del reddito nonché dell'aumento di valore del fondo, derivanti dai miglioramenti ».

L'onorevole Bigi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIGI. Se si legge il secondo comma del testo dell'articolo 28 nella stesura approvata dalla Commissione, emerge chiaramente che una delle parti, cioè il proprietario terriero, è stata dimenticata. E ciò con grave danno del contadino che ha compiuto le opere di miglioramento.

Nel testo si legge che « la determinazione della indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che l'affittuario ha conseguito per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti ».

Ma perché non si deve tener conto anche dei vantaggi che ha conseguito il proprietario e che consegue col maggior valore acquistato dalla terra? L'articolo 36 della Costituzione dice che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Come può avvenire questo nel caso in discussione se si tien conto solo dei vantaggi che derivano al lavoratore, senza tener conto di quelli che derivano alla proprietà terriera? Il presidente della Commissione ieri si richiamava alla Costituzione là ove è detto che bisogna facilitare a tutti l'accesso alla proprietà. Ma è certo che con una norma così concepita come nel testo della Commissione noi non ci adeguiamo a questo proposito e non ci unitormiamo allo spirito della Costituzione.

Noi siamo interessati ad incoraggiare il contadino ad effettuare lavori di miglioria

perché ne consegue un aumento della produzione e quindi di benessere per tutti. Non vedo i motivi per cui il presidente della Commissione ed il ministro dell'agricoltura non debbano accettare il nostro emendamento. Ove essi comunque lo respingessero, gli onorevoli colleghi vorranno votarlo per ragioni di giustizia e di equità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 28 si riferisce alla questione dei miglioramenti eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto ed è in correlazione con l'articolo 25 (che però noi non dobbiamo discutere in aula) il quale prevede invece l'ipotesi di miglioramenti apportati sul fondo dall'affittuario non coltivatore diretto.

Qui la disposizione praticamente si adegua alla norma contenuta già nel codice, con alcune precisazioni. Ricordo alla Camera che a differenza dell'ipotesi dei miglioramenti eseguiti dall'affittuario conduttore, in cui secondo il codice l'indennità a lui spettante deve essergli corrisposta solo al termine del contratto, con un certo limite riferito all'entità del canone complessivo, nell'ipotesi di miglioramenti eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto l'indennità non è corrisposta alla fine del contratto ma alla fine di ogni annata agraria. Questa è la ragione, mi sembra, per la quale seguendo la linea del codice la Commissione, aderendo del resto ai testi vari che sono stati presentati alla Camera, ha accolto il principio che nella determinazione dell'indennità il giudice debba operare equamente, tenuto conto del vantaggio che l'affittuario ha conseguito per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti.

Non è qui ripetuta, come invece si propone da parte dell'onorevole Gomez, la formula prevista nell'ipotesi di miglioramenti apportati dall'affittuario conduttore, proprio perché, siccome la corresponsione dell'indennità per miglioramento a favore dell'affittuario coltivatore diretto deve avvenire alla fine di ogni annata agraria...

GOMEZ D'AYALA. Non « deve », ma « può ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. « Deve » avvenire, perché il codice dice che « può chiedere ».

GOMEZ D'AYALA. Sono due cose diverse, almeno per un giurista.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Se può essere richiesto, vuol dire che il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

locatore può esser tenuto a corrispondere l'indennità ogni anno. Ora, non è praticamente possibile che ogni anno si corrisponda una indennità facendo riferimento all'aumento di valore del fondo. Questo presuppone che tutti gli anni, alla fine di ogni annata agraria, quando siano stati apportati dei miglioramenti, si debba fare una nuova valutazione del fondo. Mi sembra che proprio per questa ragione già nel codice ed anche nelle varie proposte, fino a quella presentata ora dall'onorevole Gomez — non ricordo cosa sia stato fatto in Commissione — il concetto della valutazione equitativa dell'indennità sia sempre stato tenuto fermo.

Non sarei contrario, se non ritenessi che ciò potrebbe comportare delle difficoltà nell'applicazione, all'emendamento dell'onorevole Bigi, che dice: « tenuto conto dei vantaggi che l'affittuario ed il locatore hanno conseguito per l'incremento del reddito nonché dell'aumento di valore del fondo, derivanti dai miglioramenti ». Ma temo che anche con questa dizione si renda sempre necessario che, ogni qual volta si vada a richiedere un'indennità per miglioramenti, si proceda ad una valutazione del fondo: il che non mi sembra praticamente possibile quando debba avvenire alla scadenza di ogni annata agraria, mentre comprendo che questa valutazione possa essere conveniente o possibile alla scadenza del contratto.

Pertanto ritengo che, tutto considerato, la formula della Commissione sia ancora la migliore.

L'onorevole Gomez ha fatto un'altra osservazione circa i motivi per cui è richiesto l'intervento del capo dell'ispettorato dell'agricoltura, il quale deve con provvedimento motivato riconoscere che quei miglioramenti sono rispondenti allo sviluppo agricolo della zona. Non è sufficiente, dice l'onorevole Gomez, che questa determinazione sia fatta soltanto dalle sezioni specializzate? A parte il riferimento alle sezioni specializzate — problema che non affrontiamo almeno per ora perché, secondo la proposta della Commissione, la competenza è del giudice ordinario, non delle sezioni specializzate (comunque esamineremo la cosa al momento opportuno) — mi sembra che la introduzione di questo provvedimento motivato del capo dell'ispettorato dell'agricoltura sia opportuna — e la abbiamo derivata dalla proposta governativa — perché dà un tono, una linea ai miglioramenti. È l'organo tecnico governativo dell'agricoltura il quale dà un suo giudizio di carattere tecnico sull'utilità dei miglioramenti.

E dovendo esso seguire una direttiva, si capisce che questa direttiva la debba ricavare dallo sviluppo agricolo della zona, anche perché non vi siano storture rispetto all'agricoltura della zona stessa.

GOMEZ D'AYALA. Ma questi non sono miglioramenti eseguiti sulla base della direttiva, bensì senza autorizzazione. Per di più, se si tratta di miglioramenti, non vedo come essi possono essere non rispondenti allo sviluppo agricolo della zona.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Proprio perché manca l'autorizzazione si capisce che l'organo tecnico dia un suo parere sulla opportunità dei miglioramenti. Del resto, onorevole Gomez, non bisogna neppure esagerare nell'interpretare la disposizione. È chiaro che il capo dell'ispettorato agricolo sarà equanime nell'interpretazione.

GOMEZ D'AYALA. Proprio questo è il punto: gli ispettori agrari stanno cancellando dalla legislazione italiana la norma per la riduzione dell'affitto.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Per questo complesso di ragioni penso sia opportuno restare fermi alla formulazione della Commissione.

Quanto poi al diritto di ritenzione del fondo, la Commissione non è favorevole, perché reputa sufficiente che l'affittuario possa far valere i mezzi normali per il riconoscimento di tale suo diritto.

Circa la materia dei privilegi, onorevole Miceli, ella deve riflettere che si tratta di una materia particolarmente difficile e che non è questa la sede conveniente per esaminarla, mentre penso che potremo farlo in un esame più generale della graduazione dei crediti. Anche per l'ultima parte, il testo della Commissione mi sembra sia da preferirsi. Mi sembra che la considerazione della condizione del locatore venga sufficientemente salvaguardata dalla formula della Commissione. (*Interruzione del deputato Miceli*).

Voi siete ambivalenti, onorevole Miceli, perché da una parte volete concedere e poi volete concedere anche dall'altra; volete insomma tenervi buoni tutti quanti. Lo so; voi dite: quando v'è un certo livello catastale, deve essere consentito ai contratti collettivi di stabilire alcune limitazioni. A me sembra però che non vi sia bisogno di sancirlo nella legge, perché il contratto interverrà ugualmente quando sia necessario.

In sostanza, signor Presidente, per le ragioni che ho esposto la Commissione ritiene di dover rimanere ferma al proprio testo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 28?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido le osservazioni che sono state fatte dal presidente della Commissione e sono quindi anch'io per il mantenimento del testo della Commissione e non ripeterò le argomentazioni già addotte.

Vorrei però fare riferimento soltanto ad un argomento che mi pare importante, su cui ella si è soffermato, onorevole Gomez. A lei dà preoccupazione il fatto che su queste norme relative ai miglioramenti — quella dell'altro giorno e quella su cui voteremo ora — si faccia riferimento per i coltivatori diretti all'ispettore agrario come a colui al quale la legge riserva il compito di stabilire se tali miglioramenti siano o meno rispondenti e consoni allo sviluppo agricolo della zona.

Dalla critica che fa l'onorevole Gomez sembrerebbe che tale disposto dovesse dar adito ad una non applicazione della norma. Io sono invece, in verità, meravigliato che questa osservazione venga dai colleghi di quella parte. Debbo dire infatti che quando ho pensato di introdurre in questa materia in modo responsabile la figura dell'ispettore agrario, ho avuto di mira proprio l'obiettivo di mettere in moto un meccanismo che tanto in materia di miglioramento obbligatoria che in materia di miglioramento facoltativo potesse determinare un orientamento di carattere generale al miglioramento stesso.

Noi siamo, onorevoli colleghi, in una fase del nostro sviluppo agricolo che comporta la necessità di un intervento per orientare l'indirizzo della produzione e quindi le trasformazioni che debbono di conseguenza essere fatte nelle singole aziende.

MICELI. Cioè per favorire i miglioramenti.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È troppo comodo, onorevole Miceli; è troppo facile fare della polemica su questo piano. Mi pare che dobbiamo affrontare questi problemi con schemi meno semplicistici di quelli che, onorevoli colleghi della sinistra, derivano dalla vostra dottrina.

Io resto perciò fermo alla mia impostazione: cioè di dare all'ispettore agrario la possibilità di un intervento responsabile, soggetto anche al ricorso al ministro, per decidere sulla utilità dei miglioramenti. Naturalmente, sono contrario poi ad affidare alle sezioni specializzate la decisione nella determinazione dell'indennizzo...

GOMEZ D'AYALA. Oltre tutto, si moltiplicano i giudizi.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. ...perché si verrebbe ad attribuire una funzione alle sezioni specializzate. Come si sa, noi abbiamo adottato una diversa procedura.

GOMEZ D'AYALA. Ma non è che si sottrae al giudice!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole al testo della Commissione integralmente e, quindi, contrario anche a tutti gli altri emendamenti.

BIGI. Ma non ha risposto sul mio emendamento.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, mi stavo sforzando di spiegare le ragioni per cui sono favorevole o contrario, ma non possiamo fare dialoghi. Ecco perché mi fermo a dire solo questo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che il ministro abbia molto riguardo per il mio invito, rivolto non soltanto a lui: cioè che, se vogliamo concludere questa legge, bisogna semplificare. Le posizioni sono note e scontate ormai. Proprio, in questo caso non potrei richiamare il ministro perché esprime un pensiero sintetico sugli emendamenti. Altrimenti si andrebbe « a ruota libera »!

Passiamo ai voti.

Poiché l'onorevole De Francesco è assente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Gomez, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOMEZ D'AYALA. Insisto.

COLITTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Noi siamo per questo articolo 28, che si occupa dei miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario coltivatore diretto, favorevoli al testo della Commissione. Non si discute del diritto all'indennizzo, si discute della misura: non dell'*an*, ma del *quantum*. Ora, tra la formula del testo governativo: « l'indennità è determinata equamente dal giudice » e la formula dell'emendamento Gomez: « l'indennizzo è determinato nella misura dell'aumento di valore legato al fondo », preferiamo la prima.

Riconosciamo non equa la formula del vecchio codice civile: « la somma minore fra lo speso e il migliorato », perché del miglioramento godrebbe, se si applicasse, solo il locatore; ma non equa ci sembra anche l'altra formula, per cui del miglioramento godrebbe, se non mi inganno, solo il locatario.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

Ecco perché, opportunamente, si stabilisce che la determinazione dell'indennità sia fatta equamente dal giudice. E ciò senza tener conto delle altre ragioni indicate dal relatore.

Per gli stessi motivi ci sembra non accettabile l'emendamento Bigi, perché, quando si affida al giudice di giudicare facendo ricorso all'equità, gli si affida il compito di esaminare tutti quegli elementi, che gli saranno *hinc inde* prospettati, e non solo quelli indicati dall'onorevole Bigi, che possono essere non tutti gli elementi utili a determinare con giustizia, così come va determinata, la indennità.

Siamo contrari anche noi al *ius retentionis*, che dovrebbe essere riconosciuto all'affittuario fino al pagamento del credito. È un diritto contro la nostra tradizione giuridica e contro il sistema adottato dal codice civile vigente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Gomez D'Ayala, sostitutivo dell'intero articolo 28:

« Gli affittuari coltivatori diretti, singoli ed associati, anche senza essere autorizzati dal locatore, hanno diritto di eseguire miglioramenti a beneficio del fondo locato. Se i miglioramenti sono di durevole utilità per il fondo e per la produzione gli affittuari singoli ed associati hanno il diritto ad un indennizzo nella misura dell'aumento di valore recato al fondo.

Se non interviene accordo fra le parti la determinazione dell'indennizzo è fatta dalle sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

In ogni caso gli affittuari coltivatori diretti singoli ed associati, possono richiedere che l'indennizzo loro spettante venga corrisposto alla fine di ciascuna annata agraria nella quale i miglioramenti sono stati eseguiti, previo accertamento della sussistenza di essi.

Sino al totale pagamento dell'indennizzo l'affittuario ha diritto di ritenzione del fondo.

Il credito dell'affittuario gode di privilegio di grado immediatamente successivo a quello previsto dal numero 2 dell'articolo 2778 del codice civile.

Qualora il fondo appartenga al locatore il quale abbia complessivamente una proprietà il cui reddito imponibile catastale, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, non superi le lire 6.000, il contratto collettivo può determinare l'importo massimo dei miglioramenti che l'affittuario può eseguire annualmente con diritto ad indennizzo ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Cacciatore, accantoniamo il suo emendamento per esaminarlo nel caso in cui dovessero sorgere le sezioni specializzate.

**CACCIATORE.** D'accordo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bigi, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BIGI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Bigi, inteso a sostituire, al secondo comma, le parole « tenuto conto »... fino alla fine, con le parole: « tenuto conto dei vantaggi che l'affittuario ed il locatore hanno conseguito per l'incremento del reddito nonché dell'aumento di valore del fondo, derivanti dai miglioramenti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura. **SAMPIETRO, Segretario,** legge:

« La direzione del podere concesso a mezzadria viene esercitata dal concedente sotto la sua responsabilità, personalmente o a mezzo d. un suo delegato, secondo le esigenze della tecnica agraria, consultando il mezzadro e attenendosi al criterio della collaborazione.

Nella compravendita di cose o prodotti, che sia compiuta nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare alle relative operazioni insieme con il concedente.

In caso di disaccordo fra le parti, l'una ha facoltà di far propria l'operazione proposta dall'altra.

Nel caso in cui più poteri concessi a mezzadria costituiscano un complesso aziendale unitariamente organizzato, il concedente, prima dei periodi di semina e di raccolta, e quando debbano adottarsi importanti decisioni di carattere generale, riunirà, insieme con i dirigenti tecnici, se ve ne siano, tutti i reggitori per consultarli sulle questioni tecnico-economiche che interessino tutta l'azienda ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Fora e Minasi propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

« La direzione del podere viene esercitata di comune accordo dal concedente anche a mezzo di un suo delegato, e dal mezzadro, secondo le esigenze della tecnica agraria ».

L'onorevole Fora ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

FORA. L'emendamento riproduce una proposta che era contenuta nel progetto delle sinistre, presentato nel 1948. Questa nostra proposta è dovuta al fatto che la maggioranza, avendo affossato il principio della giusta causa permanente e avendo così eliminato dalla legge il principio fondamentale di riforma che conteneva, ha svincolato il nostro gruppo dall'impegno di mantenere le sue proposte entro i margini del progetto Segni-Sampietro.

Credo che se la « costituente della terra » fosse oggi richiamata a rielaborare il suo progetto del 1948 sosterebbe che la direzione dell'azienda spetta al mezzadro, e non le mancherebbero delle buone ragioni per dimostrare la validità di tale innovazione. Noi, invece, sosteniamo il principio della condirezione per le seguenti ragioni: non esistono più nei rapporti di mezzadria le stesse condizioni sociali e giuridiche le quali assegnarono in origine il diritto della direzione esclusiva al concedente; non arreca alcun vantaggio all'indirizzo colturale e produttivo del fondo una direzione che sia estranea alla collaborazione delle parti; da quando il mezzadro è chiamato a conferire, oltre al proprio lavoro, una parte del capitale, cioè il bestiame, il diritto esclusivo alla direzione, a favore del concedente, è decaduto di fatto ed è stata infatti già introdotta, in pratica, la condirezione nelle mercature e in tutto l'indirizzo della stalla che è un ramo importante della attività aziendale.

Questo articolo 33, così come formulato, è ispirato ai concetti del vecchio codice napoleonico che dà al concedente prima i diritti e poi gli obblighi, mentre al mezzadro dà solo obblighi senza parlare di diritti; ma questi concetti sono stati travolti dalla evoluzione verificatasi nei rapporti di mezzadria. Noi dunque sosteniamo che il principio della condirezione deve essere introdotto in questa legge, sia perché legalizza una condizione già determinata, di fatto, dai nuovi apporti di capacità e di capitale del mezzadro all'azienda, sia perché l'aggiornamento dei rapporti contrattuali è utile all'incremento della produzione agraria nazionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi e Giovanni Sampietro propongono di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « viene esercitata », le parole: « nel comune interesse ».

L'onorevole Minasi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MINASI. Non mi attardo a spiegare il significato delle parole che noi proponiamo di aggiungere e che tendono soltanto a dare

una giusta valutazione, oltre che agli interessi espressi dal titolo di proprietà, anche a quelli che sono espressi dal lavoro. Le parole esistevano già nel progetto Sampietro e, se non erro, anche in quello dell'onorevole Riccardo Ferrari. Penso che nessun motivo di forma o di sostanza possa esistere contro la nostra proposta, se si vuole tutelare adeguatamente l'interesse dei lavoratori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gelmini, Bardini, Marabini, Cremaschi, Marilli, Capalozza, Sacchetti, Bigi, Calasso, Marilli, Miceli, Bianco, Grifone, Bottonelli e Cavazini propongono al primo comma, dopo le parole: « viene esercitata », di aggiungere le parole: « nel comune interesse »; di aggiungere, in fine, le parole: « Il concedente, che non eserciti convenientemente direzione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro »; di sostituire altresì il secondo comma con il seguente:

« Nelle compravendite di cose o prodotti ed in tutte le altre operazioni economiche che siano compiute nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare alle operazioni stesse insieme col concedente ».

L'onorevole Gelmini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GELMINI. Il testo della Commissione prevede che la direzione della azienda sia esercitata dal concedente pur facendo salvi alcuni diritti del mezzadro che gli consentono di intervenire soprattutto nella compravendita dei prodotti. È certo però che il mezzadro, pur cautelato sotto tale aspetto, non è posto in condizione di intervenire come socio per garantire che i propri interessi siano sempre salvaguardanti, e tanto meno è sicuro che il concedente eserciterà la direzione nel comune interesse e con capacità e perizia sufficienti ad evitare danni economici alla famiglia che lavora il fondo. Non si può disconoscere che la direzione potrebbe essere esercitata con l'intendimento di conseguire un prevalente interesse della parte padronale, sia con l'intento di conseguire un illecito guadagno a danno del lavoratore sia per creare condizioni, reali o fittizie, che rendano difficile, se non impossibile, la permanenza della famiglia colonica sul fondo.

D'altra parte, non è da escludere che la direzione affidata per legge al concedente sia esercitata, per obiettiva incapacità, con tale imperizia da portare danni al mezzadro che dovrebbe soffrire, senza alcuna possibilità di decidere altrimenti, di danni che in certi casi potrebbero essere considerevoli e, comunque,

sempre tali e di tale natura da escludere che possano essere accollati a coloro che non hanno alcuna responsabilità nel determinarli. Non è chi non veda come queste succinte considerazioni si riferiscano a reali, concrete condizioni che possono realizzarsi in tutto il settore mezzadrale, dove i rapporti devono essere regolati con responsabilità e precisione, se si vuole evitare che domani il mezzadro sia costretto a subire danni diretti e indiretti senza poter far valere i propri diritti, e senza poter tutelare il frutto del suo lavoro nei confronti di colui al quale vengono delegati i poteri primari nella direzione della conduzione.

Per questo noi proponiamo che al primo comma si aggiunga « nel comune interesse », affinché sia ben chiaro che il fatto di esercitare la direzione trova un primo limite nella necessità di operare avendo sempre presente l'interesse di entrambe le parti, che devono essere poste e mantenute sempre sullo stesso piano di tutela per quello che si riferisce ai rapporti economici fra i soci e di questi nei confronti dei terzi con i quali l'azienda intratterrà obbligatoriamente i propri affari.

Ma tutto questo non avrebbe un valore effettivo se questa nostra norma aggiuntiva, che più efficacemente impegna il concedente ad operare sempre nel comune interesse delle parti, non fosse completata dall'altra che proponiamo alla Camera e che fa obbligo alla direzione dell'azienda di risarcire al mezzadro i danni provocati dalla sua errata attività direzionale. È, questa, una garanzia che dobbiamo al mezzadro nel momento che si vuole affidare alla sola parte padronale la responsabilità e la autorità della direzione dell'azienda, dalla quale deriverà, a seconda dei casi, un danno o un vantaggio per entrambe le parti.

Per ultimo proponiamo al secondo comma una piccola aggiunta, che dovrebbe completare e precisare il diritto del mezzadro di partecipare, unitamente al concedente, alle operazioni economiche che vengono compiute nell'azienda e che sono da considerare di comune interesse. A nostro avviso, l'attuale dizione non è affatto sufficiente per garantire il mezzadro in tutte le operazioni economiche di comune interesse che saranno compiute e che non si possono configurare nelle sole operazioni di compravendita dei prodotti. Per ovviare a questo inconveniente noi proponiamo di aggiungere: « ed in tutte le altre operazioni economiche » che ci sembra essere il completamento indispensabile perché l'articolo 33 corrisponda meglio al fine che si vuol raggiungere con la sua ap-

provazione. Noi riteniamo l'attuale dizione, che considera le sole operazioni di compravendita dei prodotti come quelle nelle quali il mezzadro ha il diritto di intervenire, una ingiustificata limitazione per il mezzadro, che potrebbe trovarsi nella impossibilità di partecipare ad alcune operazioni economiche di notevole importanza.

Infatti il comune interesse non si può riscontrare esclusivamente nella compravendita dei prodotti: vi sono anche altre operazioni economiche e finanziarie che sono di comune interesse e nelle quali si deve riconoscere al mezzadro di poter intervenire, quando e prima che il concedente abbia deciso. Mi riferisco, per esempio, al noleggio delle macchine necessarie per compiere determinate operazioni, e alle operazioni di trasporto di prodotti che non sono consumati sul luogo, che hanno spesso una notevole incidenza nell'economia dell'azienda.

In questi casi siamo o non siamo in presenza di operazioni di comune interesse? Se siamo in presenza di operazioni di comune interesse, il mezzadro ha o non ha il diritto di intervenire?

Noi crediamo che in questi casi e in altri analoghi non si possa disconoscere il comune interesse, e di conseguenza il diritto al mezzadro di essere attivamente presente in queste come in tutte le operazioni che incidono, o possono incidere sui suoi interessi materiali.

Per questo votare i nostri emendamenti significa configurare e dare maggiore responsabilità alla figura del dirigente di azienda, che deve dirigere rispondendo dei suoi atti e delle sue decisioni all'altra parte contraente e dando contemporaneamente al mezzadro il diritto di essere presente in tutte le operazioni economiche che interessano la conduzione dell'azienda e necessariamente coinvolgono una parte dei suoi interessi finanziari ed economici.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Giovanni Sampietro e Minasi, diretto ad aggiungere, al primo comma, in fine le parole: « Il concedente, che non eserciti conveniente direzione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro ».

L'onorevole Giovanni Sampietro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Quando noi abbiamo presentato il nostro emendamento vi è stata una certa meraviglia, la quale rivela inconsciamente che non si crede a ciò che si scrive ed a ciò che si dice. Tale meraviglia potrebbe tradursi così: « Ma come! Il padrone fa ciò che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

vuole. Perché mai deve risarcire il danno, quando è lui che, come proprietario, ne sopporta gli effetti? ». Ciò significa che non si crede, anche se si afferma il contrario, all'esistenza di fatto della società tra concedente e concessionario.

Noi riteniamo che tutti i problemi della mezzadria, sorti fra l'una e l'altra parte contraente, sarebbero stati risolti con la concessione della condirezione: concedendo la condirezione si sarebbe risolto ogni problema ed oggi non vi sarebbe più nessuna questione da discutere. Ma siccome la condirezione è stata negata, ecco che risorgono i problemi di difesa del concessionario dagli abusi e dagli errori che può commettere il concedente. Infatti, pur non concedendosi la condirezione, non si distrugge la realtà di fatto, vale a dire l'esistenza della società.

Abbiamo detto tante volte, ma siamo costretti a ripeterlo, che le condizioni della società, sia per quanto riguarda la posta, sia per quanto riguarda il rischio, esistono per il concessionario nello stesso modo che per il concedente. Vale a dire noi oggi abbiamo i mezzadri che apportano capitale-bestie, capitale-scorte, come li apporta la proprietà; inoltre, i mezzadri corrono il rischio, l'alea delle colture come il proprietario. Se un'annata va male, i mezzadri non hanno alcun « minimo » garantito, e devono subire l'avversità anche se essa riduce i raccolti a zero.

Ora, di fronte a questo fatto nasce il primo assurdo, e cioè che la direzione dell'azienda è tenuta dalla parte che conferisce un apporto pari e spesso inferiore a quello dell'altra parte. Il concedente che dirige l'azienda, per il solo fatto di dirigere l'azienda crea un rischio di cui non sopporta lui solo le conseguenze successive, anche se è scritto nell'articolo che il concedente dirige l'azienda sotto la sua responsabilità. Questa assurdità, lo ripetiamo, è stata rilevata da tutti e si perpetua per una condizione, diciamo, di pregiudizio, cioè il pregiudizio che oggetto della società sia il bene fondiario, mentre oggetto della società è l'esercizio del bene fondiario. Solo se si tiene presente questa realtà, ci si rende conto come non si possa estromettere il mezzadro dalla direzione dell'azienda.

Ma, oltre a queste due ragioni di fondo, ve ne è una terza. Si dice che la proprietà deve condurre l'azienda secondo le esigenze della tecnica agraria. Ora, tutto questo non è ben definito, e non impegna la proprietà a condurre il fondo secondo criteri non spe-

culativi; per cui se la tecnica agraria consiglia, ad esempio, una rotazione delle colture con larga frequenza di colture ristoratrici o miglioratrici, qualora la proprietà, data la situazione di un mercato favorevole, ritenesse conveniente altra rotazione, con permanenza di colture sfruttanti, senz'altro essa si avvierebbe su questa strada, cioè verso la speculazione getta.

Per queste tre ragioni la società (che di fatto rimane) deve essere tutelata in ogni senso dalla legge e, poiché non si è introdotto ciò che abbiamo chiesto, almeno rimanga un punto fermo: la responsabilità del proprietario nella conduzione del fondo con le dovute conseguenze. Se la direzione dell'azienda non viene esercitata bene, il proprietario deve rispondere dei suoi errori verso l'altra parte consociata, deve pagare i suoi guasti. Pertanto, da quanto ho detto, a mio avviso deve cadere anche la meraviglia che è stata espressa quando abbiamo presentato l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Mario Angelucci, Bardini, Bigi, Cremaschi, Marabini, Cervellati, Farini, Elettra Pollastrini, Miceli, Grifone, Bianco, Montanari e Bottonelli hanno proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « unitariamente organizzato... » fino alla fine, con le parole: « verranno costituiti dei consigli di fattoria composti dai rappresentanti dei reggitori delle famiglie coloniche, dal concedente o suo rappresentante e dai dirigenti tecnici. Prima dei periodi di semina e di raccolta e quando debbano adottarsi importanti decisioni di carattere generale, il consiglio di fattoria si riunirà per consultarsi e decidere sulle questioni tecnico-economiche che interessino tutta l'azienda ».

L'onorevole Mario Angelucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**ANGELUCCI MARIO.** La nostra proposta di emendamento tende a dare ai contadini mezzadri la possibilità di partecipare alla condirezione della azienda, secondo una esigenza che ormai si pone nei rapporti di mezzadria.

I proprietari terrieri sono soliti rispondere ai mezzadri che avanzano delle richieste, in modo particolare il pagamento dei contributi unificati, che la mezzadria ha un carattere associativo e che pertanto il proprietario non è che un socio del contadino. Ora, credo che nel diritto vigente il rapporto associativo implichi il diritto del socio di partecipare alla direzione dell'azienda, non essendovi soci aventi diritto di parteciparvi e soci esclusi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

Il nostro emendamento tende pertanto a chiarire questa posizione. Secondo tale proposta, nelle aziende agricole dove sono più poderi devono essere costituiti i consigli di fattoria composti dai rappresentanti dei reggitori delle famiglie coloniche, dal concedente o da un suo rappresentante e dai dirigenti tecnici. Ho voluto aggiungere questi ultimi per dare all'azienda agricola la possibilità di elaborare dei piani di produzione secondo la tecnica moderna.

A parte quella che sarà la posizione delle forze di destra, che sostengono gli interessi degli agrari, credo che non vi possano essere opposizioni da parte dei colleghi della democrazia cristiana, i quali si vantano di appartenere ad un partito che sosterrrebbe gli interessi dei contadini. Qual modo migliore di far ciò che far partecipare i contadini stessi alla direzione dell'azienda? Un invito particolare rivolgo, comunque, al presidente della Commissione ed all'onorevole ministro affinché vogliano accogliere il nostro emendamento.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Vorrei aggiungere qualche considerazione su questo emendamento.

Comincio con il ricordare che il ministro Segni, quando presentò il suo disegno di legge di riforma dei patti agrari, fu il primo a proporre nel caso di diversi poderi concessi a mezzadria, cioè nel caso dell'esistenza di una fattoria, la costituzione dei consigli di fattoria. Nella passata legislatura questa dizione venne modificata, ed anche nel provvedimento in esame al consiglio di fattoria si tenta di sostituire la consultazione coi reggitori dei singoli poderi mezzadrili.

Ora, onorevoli colleghi, a me sembra che la differenza sia sostanziale. Prima di tutto, non so perché si abbia paura della costituzione nelle campagne di un consiglio di fattoria, quando le condizioni obiettive lo rendano indispensabile. Quando abbiamo una fattoria, cioè una unità agronomica costituita da diversi poderi, è evidente che a decidere della conduzione della fattoria nel suo complesso debbano essere gli interessati, cioè il concedente della fattoria da una parte, i tecnici che prestano la loro opera nella fattoria ed i mezzadri che sono associati nella fattoria stessa, dall'altra.

Quando abbiamo un podere isolato, onorevole ministro, noi abbiamo parzialmente ammesso il criterio impropriamente detto della condirezione, che definirei piuttosto partecipazione alla direzione, perché abbiamo ammesso che la direzione del podere non

spetta al concedente, come si diceva prima, ma viene da lui esercitata. La differenza non è formale: sono due soci che hanno diritto entrambi alla direzione; anzi io sono d'accordo con l'onorevole Fora, il quale ha affermato che, se vi è qualcuno cui dovrebbe spettare il diritto alla direzione, questo qualcuno è il mezzadro, perché nella società concedente-mezzadro tutti abbiamo riconosciuto una prevalenza di interessi del mezzadro, quando abbiamo stabilito la suddivisione per lo meno al 53 per cento come compenso per i contributi del mezzadro in questa società. Quindi, se si trattasse semplicemente di prevalenza di interessi, convengo con l'onorevole Fora che la direzione spetterebbe al mezzadro.

Se poi teniamo conto degli interessi più vivi, più immediati, che sono gli interessi di vita e di lavoro della famiglia mezzadrile, la quale ha nel podere l'unica fonte di reddito mentre molte volte questo non si verifica per il concedente, troveremmo oltre che un motivo diciamo così giuridico di prevalenza, anche un motivo sociale per affidare completamente al mezzadro la direzione dell'azienda. Ma io voglio riconoscere e riconosco senz'altro che questa formulazione, già accettata, della proposta Sampietro rappresenta una ammissione, un passo in avanti per quanto riguarda il diritto del proprietario alla direzione: non si tratta, cioè, di una direzione che il proprietario esercita per diritto, ma di una direzione che il proprietario dovrebbe esercitare nel modo più conveniente, perché questo è nell'interesse di entrambe le parti, tanto è vero che si dice: sotto la sua responsabilità.

Ora, se questo non ci soddisfa completamente nella direzione di un solo podere, in cui vi sono due soli dirimpettai, concedente e mezzadro, non ci soddisfa affatto nel caso di una fattoria; né l'ultimo comma dell'articolo 33 segue questa traccia. Infatti, quando ci troviamo di fronte, anziché ad un podere con mezzadro e concedente, ad una fattoria in cui vi sono diversi mezzadri ed un unico concedente, come teniamo fede non tanto al principio della partecipazione alla direzione, ma a quello che abbiamo affermato nel primo comma nell'articolo 33, se non instauriamo il consiglio di fattoria? È chiaro che quando il concedente tratta col mezzadro isolato, il mezzadro è l'esponente di una unità rappresentata dalla famiglia mezzadrile che è responsabile della conduzione del podere. Ma quando abbiamo diversi mezzadri, la conduzione della fattoria e l'indirizzo unitario della produzione sono cose che esorbitano dalla famiglia del singolo mezzadro: è logico

quindi che tutti i mezzadri che partecipano alla lavorazione dell'azienda possano esprimere questa volontà unitaria attraverso il consiglio di fattoria.

Se poi si considera che a questo consiglio di fattoria noi proponiamo che partecipino i tecnici, cioè vogliamo valorizzare la tecnica in agricoltura e riconoscere ad essa una funzione non solo consultiva, ma anche il potere di decidere e di far sì che l'indirizzo voluto ed accettato dalla tecnica diventi operante e non si limiti semplicemente a dare suggerimenti al concedente, allora è evidente che la formula del consiglio di fattoria è l'unica che, traducendo in atto quanto abbiamo espresso nel primo comma dell'articolo 33, lo rende valido nel caso dei poteri multipli, raggruppati in un'unica fattoria.

Forse l'onorevole ministro ed il relatore per la maggioranza vi diranno che gli stessi risultati si possono raggiungere con la norma da essi proposta nell'ultimo comma dell'articolo 33. So bene che a voi sono molto care le forme paternalistiche, le grandi ali del concedente dell'azienda; ma come si può esprimere da parte dei mezzadri e dei tecnici uniti una volontà unitaria, se questa non è già potuta risultare da una deliberazione in un organo apposito, che è appunto il consiglio di fattoria?

Anzi, è proprio per far prevalere gli interessi del concedente e dei concessionari, che non si trovano più, in questo caso, in opposizione, che noi patrociniamo la costituzione di questa volontà unitaria mediante il consiglio di fattoria, giacché tali interessi non potrebbero certo prevalere se espressi da una miriade di volontà disperse come quelle dei reggitori singolarmente convocati.

Per questi motivi noi proponiamo che si ritorni alla norma suggerita nel 1948 dall'onorevole Segni, cioè che, nel caso di più poteri concessi a mezzadria, abbia vita il consiglio di fattoria così come è configurato nell'emendamento da noi presentato.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 33?

**GERMANI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione, a maggioranza, aderendo alla maggior parte dei testi proposti, ritiene che la direzione del potere concesso a mezzadria, se astrattamente spetta ad ambedue le parti contraenti (concedente e mezzadro), in pratica non possa che essere esercitata da una sola delle due parti contraenti, e cioè dal concedente. Noi però aggiungiamo nel nostro testo che tale direzione egli esercita sotto la

sua responsabilità, il che significa non nel suo personale interesse soltanto, ma nel comune interesse, giacché la mezzadria è appunto un contratto di mutuo interesse.

Il concedente, quindi, risponde dei danni di una gestione che non sia eventualmente condotta osservando le regole della tecnica agraria, o che non sia condotta nel comune interesse. Sarei anzi disposto, onorevole Sampietro, ad aggiungere la dizione: « nel comune interesse », anche se a mio avviso essa è superflua, perché si tratta, come ho detto, di una gestione a carattere associativo e quindi essa è già esercitata di fatto, direi, nel comune interesse. Se tale pur pleonastica dizione può tuttavia valere a chiarire il concetto, non sono contrario ad inserire questa espressione.

Quanto all'emendamento Forà-Minasi, ho già risposto poco fa quando ho affermato che, seppure, trattandosi di gestione associativa, la direzione dovrebbe ritenersi spettante ad ambedue le parti contraenti, nella pratica questo non può avvenire ed è necessario che ad una delle parti la direzione sia affidata. La Commissione ritiene che questa parte sia il concedente. Tuttavia, però, poiché la direzione deve essere esercitata nel comune interesse, secondo lo spirito e la natura della stessa mezzadria, da ciò derivano tutte quelle necessità pratiche di accordo tra le parti che sono previste anche dal contratto collettivo.

Onorevoli colleghi, questa norma proposta dalla Commissione, che deriva poi dalla norma del codice, sia pure con modificazioni importanti, è desunta dalla pratica contrattuale e sindacale. Ho sott'occhio la carta della mezzadria, in cui si precisano gli interventi del concedente e del mezzadro anche nelle gestioni di comune interesse. Resta fermo il principio che la responsabilità della gestione spetta, di fronte al mezzadro ed allo Stato, al concedente, ma che questa gestione si esercita nello spirito di collaborazione che è presupposto della mezzadria.

Quindi, la Commissione mantiene fermo il proprio testo con l'aggiunta dell'espressione: « nel comune interesse ».

**SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore di minoranza.** Ma allora deve riconoscere anche il diritto al risarcimento dei danni a favore del mezzadro!

**GERMANI, Relatore per la maggioranza.** Poiché è detto nella norma e discende dalla natura del contratto di mezzadria che la direzione è esercitata sotto la responsabilità del concedente, da ciò, secondo i principi, deriva anche quell'obbligo di risarcimento del danno che è previsto nell'emendamento Sam-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

pietro. Appunto perchè questo discende dai principî, la maggioranza della Commissione ritiene che sia inutile ripeterlo nel testo dell'articolo ed è perciò contraria all'emendamento Sampietro.

Per quanto riguarda l'altra proposta Gelmini, secondo cui il mezzadro dovrebbe partecipare alle operazioni insieme con il concedente, non solo nella compravendita di cose o prodotti ma in tutte le altre operazioni economiche nel comune interesse, le osservo, onorevole Gelmini, che la direzione o la si dà ad una delle parti o non la si dà. (*Interruzione del deputato Gelmini*). Onorevole Gelmini, mentre capisco che sia nel vantaggio del mezzadro partecipare ad operazioni fondamentali, cioè operazioni di compravendita di cose o prodotti compiute nel comune interesse, dire che il mezzadro debba partecipare a tutte le altre operazioni economiche, oltre agli atti di compravendita che hanno riguardo alla mezzadria, mi pare che significhi introdurre un elemento di impossibilità di gestione mezzadrile, ed invece vogliamo che la mezzadria segua quella sua normale linea senza la quale essa non esisterebbe. Quindi, siamo contrari anche a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, la Commissione mantiene fermo il proprio testo: cioè la possibilità, anzi la necessità e l'obbligo che, nei casi di più poteri concessi a mezzadria che costituiscono un complesso aziendale unitariamente organizzato, il concedente raduni i reggitori e i dirigenti tecnici per consultarli sulle questioni tecniche ed economiche che interessino tutte le aziende. Non riteniamo, invece, che si debba prevedere la costituzione di un organo unitario permanente come quello dei consigli di gestione, dei consigli di fattoria avente funzione deliberativa: esso, fra l'altro, male si adatta all'ipotesi per cui lo si vorrebbe costituire, cioè di vari contratti di mezzadria, sia pure riferiti ad un'unica azienda. In tal modo si creerebbe un organo superiore a tali mezzadrie, mentre invece ciascuna di queste ha la propria autonomia economica e giuridica. In conformità con quello che abbiamo detto, cioè che la direzione spetta al concedente e che l'intervento del mezzadro deve avvenire sotto forma di consultazione, riteniamo che questo stesso principio debba rimanere fermo anche nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma di questo articolo. Quindi la Commissione non accoglie l'emendamento e mantiene il proprio testo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il relatore. Sono, quindi, favorevole all'emendamento che introduce le parole « nel comune interesse » e contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Forà, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FORA. Sì, signor Presidente.

FERRARI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI RICCARDO. Noi, eccezion fatta per l'emendamento presentato dai colleghi Minasi e Sampietro, intesa ad introdurre le parole « nel comune interesse », che accettiamo, anche perché queste stesse parole sono riportate nella mia proposta di legge, siamo contrari a tutti gli altri emendamenti; ma in modo particolare siamo contrari all'emendamento Sampietro che vorrebbe che il concedente, il quale non esercita una conveniente direzione, fosse tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro.

Ora, onorevole Sampietro, se mi permette, noi riteniamo assurda questa sua proposta, perché l'espressione « conveniente direzione » non si sa e non si può sapere quale portata abbia e non si può nemmeno immaginare quale significato possa assumere ed a quali interpretazioni possa dar luogo. Come si può giudicare sulla convenienza o meno dell'esercizio di una direzione, a meno che chi la esercita non abbia commesso una grave inadempienza o negligenza, nel qual caso si tratta evidentemente di colpa?

Da rilevare poi che della convenienza di fare o non fare una determinata cosa nell'esercizio della direzione di una azienda, e specie di una azienda agricola, è facile giudicare *a posteriori*, quando sono noti il risultato e tutti gli eventi che hanno concorso a determinarlo. Ma è possibile prevedere gli eventi infiniti che possono verificarsi, o comunque incidere sul risultato finale indipendentemente da qualsiasi volontà?

D'altra parte, sempre in caso di colpa, si potrebbe parlare di responsabilità solo quando l'esercizio della direzione fosse in effetti rimesso interamente ed assolto dal concedente, ma quando a tale esercizio si sono frapposte molteplici remore (come è stato fatto dal provvedimento in esame e come, d'altra parte, già si verifica con la legislazione attuale, che prevede in vari atti l'obbligo da parte del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

concedente di sentire il parere del mezzadro, o addirittura l'accordo con lo stesso), come si può più parlare di una qualsiasi responsabilità di direzione da parte del concedente, la quale responsabilità perché esista ha bisogno di piena ed assoluta autonomia?

Per queste ragioni il nostro gruppo è decisamente contrario agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Forà-Minasi, diretto a sostituire il primo comma con il seguente:

« La direzione del potere viene esercitata di comune accordo dal concedente anche a mezzo di un suo delegato, e dal mezzadro, secondo le esigenze della tecnica agraria »

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gelmini-Giovanni Sampietro-Minasi, tendente ad aggiungere le seguenti parole alla fine del primo comma: « Il concedente, che non eserciti conveniente direzione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Gelmini, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nelle compravendite di cose o prodotti ed in tutte le altre operazioni economiche che siano compiute nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare alle operazioni stesse insieme col concedente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mario Angelucci, tendente a sostituire, nel quarto comma, le parole: « unitariamente organizzato... » fino alla fine, con le parole: « verranno costituiti dei consigli di fattoria composti dai rappresentanti dei reggitori delle famiglie coloniche, dal concedente o suo rappresentante e dai dirigenti tecnici. Prima dei periodi di semina e di raccolta e quando debbano adottarsi importanti decisioni di carattere generale, il consiglio di fattoria si riunirà per consultarsi e decidere sulle questioni tecnico-economiche che interessino tutta l'azienda »

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione integrato dall'emendamento Minasi-Gelmini, aggiuntivo, al secondo comma, delle parole: « nel comune interesse ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

### Fissazione dell'ordine del giorno.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, la Commissione I (Interni) ha approvato questa mattina, come è noto, la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale per la riforma del Senato.

A nome del mio gruppo, propongo formalmente che la legge venga posta all'ordine del giorno della seduta di domani dell'Assemblea. Devo chiarire che la richiesta non vuole avere, in questo momento, una particolare intonazione politica. Abbiamo l'onore di presentarla noi, che in Commissione abbiamo votato contro il non passaggio agli articoli, ma penso che con la stessa motivazione potrebbero presentarla quei colleghi che hanno votato in senso opposto. Se si trattasse di una legge ordinaria, il problema si porrebbe in termini diversi.

Il fatto che si tratti di una legge costituzionale significa che esistono termini di tempo non superabili ed inoltre, avendo la legge per oggetto in sostanza un problema elettorale ed interferendo essa sulle elezioni dell'altro ramo del Parlamento e sulla data delle elezioni di questa stessa Camera (politicamente lo possiamo dire), esistono dei termini di obiettività e di serietà politica da cui non si può prescindere.

Se il voto di questa mattina della Commissione riunita in sede referente, cioè in sostanza per esprimere un parere, divenisse in pratica un voto di effettiva preclusione alla possibilità di discutere in Assemblea la legge costituzionale per la riforma del Senato, si otterrebbe un risultato che esorbiterebbe dai fini politici stessi che si sono proposti i colleghi che in Commissione hanno proposto che non si passasse agli articoli: si otterrebbe, cioè, il risultato di rendere deliberante in una sede costituzionale di così alta importanza un voto dato dalla Commissione in sede referente.

Pertanto credo che la nostra proposta sia pienamente giustificata e motivata, credo che sia obiettiva ed altresì conforme al dettato costituzionale ed a quei problemi politici di sostanza verso i quali ci dobbiamo mostrare tutti ossequienti. Credo, infine, che portare questo problema dal chiuso delle Commissioni all'aula sia nell'interesse politico obiettivo di tutti i settori e possa costituire per essi un impegno di serietà, di responsabilità, di serenità nell'ulteriore esame di così importante questione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Avverto che domani vi saranno due sedute: alle 9,30 e alle 15, con un solo ordine del giorno, che occorre fissare deliberando sulla priorità dei vari argomenti sul tappeto.

Pongo in votazione la proposta che il primo punto dell'ordine del giorno rechi lo svolgimento di una proposta di legge concernente l'istituzione della provincia di Castrovillari; il secondo punto la discussione del disegno di legge costituzionale per la elezione dei senatori di Trieste (con l'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente); il terzo punto il disegno di legge costituzionale per la riforma del Senato.

(È approvata).

Chiedo che siano fatte proposte circa l'oggetto del quarto punto.

Poiché non vi sono richieste, pongo in votazione la proposta che il quarto punto rechi il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionali Aldisio e Li Causi sull'Alta Corte siciliana.

(È approvata).

Avverto che i punti successivi recheranno il seguito delle discussioni sulle autonomie locali, sui patti agrari e sulla mozione Gullo.

#### Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere le misure che il Governo intende adottare per andare incontro alle urgenti necessità del comune di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, ridotto a condizioni di arretratezza, che superano i limiti della sopportazione umana.

« Infatti, il comune non ha fognature né acqua; è di continuo minacciato di allagamento, con il suo retroterra, per oltre 200 moggi, ogni volta che il fiume Menna è in piena; manca di un edificio scolastico, i cui lavori sono stati sospesi; non ha provveduto ad istituire i cantieri-scuola, almeno per migliorare le condizioni delle strade, che sono impraticabili.

(3894)

« LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se corrisponda a verità che il Commissariato militare di La Spezia avrebbe indetta un'asta per la fornitura di 400 quintali di fontina danese e quello di Verona (circolare n. 4181/4 di protocollo) ne avrebbe addirittura in corso una per analoga fornitura di ben quintali 1.040.

« Appare all'interrogante veramente inspiegabile che un paese quale il nostro, forte produttore di formaggi di tipi altamente apprezzati in campo internazionale, intenda ricorrere, per l'approvvigionamento delle proprie forze armate, a produzione estera e chiede opportune garanzie anche in vista della imminente entrata in vigore del trattato istitutivo del M.E.C., di cui la Danimarca non fa parte.

(3895)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e foreste, sul sistema adottato dalla commissione tecnica provinciale di Vercelli, al fine dell'applicazione della legge 10 ottobre 1957, n. 921, circa la riduzione del canone di affitto dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche nell'annata agraria 1956-57 e sulle misure che intende adottare perché detta legge venga interpretata e applicata nello spirito e nella lettera dalla commissione provinciale.

(3896)

« BALTARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali sono i criteri indicati dal Ministero agli Ispettorati dell'agricoltura e ai prefetti per il lavoro delle commissioni tecniche di Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia al fine dell'applicazione della legge per la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche nell'annata agraria 1956-57 e quali misure intende prendere per assicurare l'applicazione e il rispetto della legge contro il palese tentativo in atto di eluderla e comunque renderla inoperante.

(3897) « BIGI, GORRERI, SACCHETTI, CREMASCHI, CLOCCHIATTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le misure che intende prendere per impegnare la direzione del demanio e l'intendenza di finanza di Modena a stipulare rapidamente il contratto di vendita della casa ex fascio di Montale, al comune di Castel-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

nuovo, che ne ha fatto ripetuta richiesta formale fin dal 1950.

« A questo proposito gli interroganti, nel denunciare il colpevole atteggiamento delle autorità di Governo, che con le loro decisioni, improntate al principio della discriminazione politica, hanno di fatto provocato un danno finanziario allo Stato, impedendo, nel contempo, alla popolazione della frazione di Montale di ottenere alcuni indispensabili servizi pubblici che il comune si era impegnato di costituire nell'ambiente quando fosse intervenuto il regolare passaggio di proprietà.

« Richiamano all'attenzione del ministro il fatto che nel 1950 il comune di Castelnuovo deliberava, con il consenso preventivo del demanio, di acquistare lo stabile per la somma di 2 milioni e 100 mila lire, senza poter completare l'operazione perché il prefetto, contrariamente al parere dei tecnici e senza tenere in nessun conto l'esistenza di un progetto per la costruzione di un edificio scolastico in luogo, dichiarava all'amministrazione comunale di aver deciso che la casa ex fascio doveva essere trasformata in una scuola.

« Con questo pretesto venivano sfrattate, nel dicembre 1954, le organizzazioni democratiche che avevano la loro sede nello stabile il quale, contrariamente alle decisioni annunciate, veniva abbandonato completamente all'ingiuria del tempo, con un danno valutato ormai a due terzi del prezzo inizialmente indicato, come risulta dalla cifra di 800 mila lire concordata dalle parti alla fine del novembre 1956, senza che il nuovo accordo abbia consentito, peraltro, la definizione del sospirato contratto di acquisto.

« Gli interroganti, di fronte alla gravità dei fatti e nel denunciare l'atteggiamento e gli atti di aperta discriminazione che sono stati e sono al fondo di tutta la questione, chiedono al ministro di sapere i motivi che ancora ostacolano la definizione degli atti di vendita dello stabile e i provvedimenti che intende prendere per impegnare i colpevoli a risarcire i danni coscientemente provocati allo Stato.

(3898) « GELMINI, CREMASCHI, BORELLINI  
GINA, MEZZA MARIA VITTORIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali siano i criteri che l'Ente nazionale per le Tre Venezie ha adottato per l'impiego della somma di cinque miliardi, che gli sono stati assegnati con la legge 31 marzo 1955, n. 240, per la esecuzione di un pro-

gramma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dei territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.

« Per sapere inoltre se sono state tenute presenti le condizioni dei salariati e braccianti della tenuta Vittoria del Fossalon di Grado (Gorizia), i quali in seguito alla formazione dei poderi si vedono ora sottrarre la terra che con fatica e sacrifici notevoli da padule hanno trasformato in fertilissima campagna.

(3899) « BETTOLI MARIO, MARANGONE VITTORIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se gli consti che la R.A.I.-T.V. predispone e definisce i programmi di trasmissione non, come sarebbe presumibile, trimestralmente, ma per due interi anni; che in conseguenza conclude contratti ed assume impegni di spesa riferiti a detto periodo; e se, essendo ovvio che la compilazione dei bilanci dell'ente si effettua annualmente, giudichi di saggia amministrazione i criteri di cui sopra.

(39000) « CAROLEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga doveroso disporre un provvedimento legislativo tendente a concedere una mensilità di pensione ai mutilati invalidi di guerra, civili per causa di guerra, ai congiunti dei caduti in guerra e per causa di guerra, che non godono ad altro titolo del beneficio della tredicesima mensilità.

« Considerato che la tredicesima mensilità è ormai divenuta un diritto acquisito dalla quasi totalità delle diverse categorie di lavoratori e di pensionati, considerato altresì le particolari benemerienze dei pensionati di guerra a cui non vanno disgiunte ragioni di giustizia e di equità, il provvedimento suddetto appare ormai divenuto urgente e indilazionabile.

(3901) « BORELLINI GINA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, NICOLETTO, BOLDRINI, BOTTONELLI, SACCENTI, FLOREANINI GISELLA, PAJETTA GIULIANO, WALTER, GRASSO NICOLOSI ANNA, POLANO, GELMINI, CREMASCHI, BIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per i danni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

arrecati dal maltempo in Sicilia, in particolare per la frana provocata sulla strada di accesso alla borgata Marina di Siculiana (Agrigento).  
(3902) « GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga urgente dare esecuzione all'impegno da lui assunto recentemente di creare a Nuoro, dove è notoriamente gravissima la crisi degli alloggi, quartieri residenziali stanziando all'uopo le necessarie somme.  
(3903) « MURGIA ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per conoscere quali provvidenze voglia disporre a favore del comune di Roseto Capo Spulico, dove un violento incendio ha distrutto il municipio e le scuole elementari, causando grave danno e disagio nella popolazione.  
(31029) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere la situazione dell'Opera pia « Ospizio di Napoli » che ospita 500 vecchi e che da due mesi non paga i propri dipendenti; e per sapere se risponde a verità la notizia di stampa secondo la quale il comune di Napoli avrebbe sospeso il pagamento delle rette di sua competenza per una cifra complessiva di 70 milioni di lire.  
(31030) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere se abbiano avuto notizia del grave incendio che ha distrutto recentemente la sede del comune e delle scuole elementari di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. (Sono andati distrutti anche i mobili, e tutto quanto altro vi era).

« E per conoscere altresì se non credano intervenire con un congruo contributo per ripristini, attese le condizioni miserrime di quel comune.  
(31031) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere:

1°) se sia in grado di smentire, o se debba confermare, la notizia riportata dalla stampa, in data 14 dicembre 1957, da Milano, secondo la quale cinque guardie di pubblica si-

curezza (precisamente: un sottufficiale effettivo, una guardia effettiva, tre guardie aggiunte) appartenenti a un reparto celere di stanza nella caserma Sant'Ambrogio di quella città, sarebbero implicate nello scandalo delle « ragazze-squillo », e se sia vero che, mentre le tre guardie aggiunte sarebbero state licenziate in tronco, ai due « effettivi » sarebbe stata comminata soltanto la ridicola punizione di 15 giorni di « rigore » più 30 di « semplice »;

2°) se non ritenga tale punizione assolutamente inadeguata alla gravità del fatto e comunque alla necessaria tutela morale della dignità e irrepreensibilità del Corpo, oltre che inadeguata ad un criterio di giustizia distributiva in relazione al licenziamento in tronco comminato alle guardie aggiunte, la cui responsabilità morale va considerata meno impegnata che non quella di due « effettivi » del Corpo;

3°) quali provvedimenti, infine, abbia adottato o intenda adottare a tale proposito nei confronti degli organi direttivi della questura di Milano.  
(31032) « PREZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza del fatto che la pretura di Scigliano (Cosenza) è priva da anni dei titolari, sia pretore che cancelliere, e se intenda provvedere onde ovviare un tale stato di cose che risulta nocivo all'amministrazione della giustizia.  
(31033) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno sino ad oggi impedito di chiamare a visita di aggravamento l'ex militare Caggiano Vito fu Remo, classe 1927, da Picerno (Potenza), al quale fu assegnata la quinta categoria di pensione di guerra per due anni, rinnovabile, senza che da quella data abbia mai percepito l'assegno in questione o abbia avuto notizie della visita di aggravamento.  
(31034) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, al fine di conoscere i motivi per cui in Caccuri centoventi assegnatari dell'Opera valorizzazione S.ila sono da circa un anno in possesso del contratto definitivo di assegnazione, mentre altri trentadue assegnatari attendono ancora la stipula del predetto contratto definitivo;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

così in molti centri del comprensorio di riforma altri assegnatari si trovano nelle condizioni di questi ultimi;

per sapere altresì se intende sollecitamente disporre che anche questi altri assegnatari, che coltivano con diligenza la terra e che mai sono incorsi in alcuna inadempienza, per come si può affermare senza tema di smentita per i trentadue assegnatari di Caccuri, abbiano il titolo definitivo di acquisto, al fine di toglierli da una situazione incerta, che, purtroppo, diviene tormentosa, per le minacce, i ricatti di alcuni dirigenti politici faziosi.

(31035)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se siano al corrente dello sciopero dei minatori di Orani (Nuoro) e se abbiano ritenuto opportuno intervenire affinché siano accolte le giuste rivendicazioni di quei lavoratori.

(31036)

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla mancata corresponsione delle festività nazionali ed infrasettimanali ai lavoratori infortunati della Navalmeccanica di Castellammare di Stabia (Napoli) e sull'intervento disposto dal Ministero e sui risultati ottenuti per obbligare la direzione dello stabilimento a pagare.

(31037)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se — premesso che l'abitato del comune di Ferruzzano, in quel di Reggio Calabria, dista dalla stazione ferroviaria ben cinque chilometri; che l'abitato stesso è sito su terreno di natura argillosa e quindi sottoposto al pericolo di frana; ritenuto che la popolazione vive una esistenza grama, non suscettibile di alcun progresso, né economico, né civile in quanto i dintorni di esso per la natura suddetta del terreno sono poveri di agricoltura e di possibilità di sviluppo, tale da non assicurare all'incremento della popolazione un adeguato aumento di reddito agricolo o commerciale; ritenuto ancora che la distanza dalla stazione esige il mantenimento di una strada comunale, il cui costo sarà sempre superiore alle possibilità del comune; considerato che il costo dei servizi pubblici per tale distanza, ne-

cessariamente non è compensato dall'utilità che se ne può trarre, sia per lo Stato sia per il comune; ritenuto invece che la popolazione ha maggiore interesse e possibilità di vita se avvicinata alla ferrovia; ritenuto ancora che è stata iniziata la costruzione di alloggi presso la ferrovia, dove esiste un terreno solido pianeggiante, al riparo da ogni dissesto geologico ed adattissimo alle costruzioni edilizie; ritenuto che la popolazione e la sua amministrazione hanno recentemente manifestato il desiderio di essere trasferite verso la stazione, dove potranno risorgere sia economicamente che civilmente; tenuta presente la legge del 1908 che dichiara quel comune inabitabile ed alla quale fa riferimento la legge speciale 26 novembre 1955, n. 1177; tutto ciò premesso, ritenuto e considerato — non ritenga proporre il trasferimento dell'abitato del comune di Ferruzzano nella zona marina e precisamente nelle adiacenze della stazione ferroviaria del comune omonimo, nell'adempimento del dettato della legge speciale suddetta, della volontà della popolazione e nell'interesse dello Stato, per il quale il trasferimento rappresenta, in definitiva, una larga economia di spesa, oltreché un dovere collettivo.

(31038)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se — premesso che l'abitato del comune di Roghudi è situato in infelice posizione, distante dalle vie di comunicazione, oltre 18 chilometri, senza strade e su terreno povero ed arido, la cui popolazione, per tali motivi, vive una vita trogloditica da paragonarsi a quella delle tribù africane e da fare vergogna alla civiltà del popolo italiano; ritenuto che ogni spesa per ricostruzione sul posto o di accesso non compensa i vantaggi che se ne prospettano per la povertà dell'agricoltura, non suscettibile di miglioramento alcuno; ritenuto che l'abitato, composto quasi totalmente di tuguri, deve essere rifatto in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, ragione per cui ogni costruzione edilizia, data la distanza summenzionata, costerebbe alla collettività il doppio del costo normale, quand'anche vi fosse lo spazio, dove far sorgere le nuove case in sostituzione di quelle malsane; considerato che la popolazione, per risorgere dalle attuali condizioni, ha volontà di essere trasferita verso le vie di comunicazioni, in luogo più sicuro e più adatto ad un normale sviluppo civile; ritenuto che la legge del 1908, a cui si riferisce la legge speciale per la Calabria, dichiara ina-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

bitabile il suddetto comune e ne dispone il trasferimento; considerato che d'altra parte la sistemazione montana idrogeologica esige l'allontanamento degli abitati dai luoghi da sistemare e rimboschire come quelli dei dintorni di Roghudi; tutto ciò premesso, ritenuto e considerato — se non ritenga necessario disporre, in base alla prefata legge, l'esame della situazione del suddetto abitato e della necessità ed opportunità del suo trasferimento, in modo che, nel prossimo piano di lavoro, sia deciso dagli organi competenti l'invocato provvedimento, che risponde all'interesse non solo della popolazione roghudese, ma anche agli interessi collettivi della provincia di Reggio Calabria.

(31039)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se è stato provveduto ed in caso negativo se non s'intende provvedere ad estendere le provvidenze delle leggi vigenti in materia di danni alluvionali ai comuni della provincia di Lecce che il 6 e 7 ottobre 1957 ebbero a subire la violenza degli elementi, per il passato mai conosciuta e che causò danni incalcolabili agli edifici dei centri abitati, all'economia delle famiglie ed alle campagne.

« E da ricordare che in occasione di tale evenienza all'interrogante e ad altri deputati, il ministro dei lavori pubblici, rispondendo ad analoghe domande, ebbe ad assicurare il pronto intervento del Governo con sussidi, distribuzione d'indumenti, di medicinali, di viveri e con iniziative riguardanti il ripristino immediato della almeno elementare vita civile.

« A parte che tale primo intervento, a giudizio dell'opinione pubblica e del consiglio comunale di Presicce e di molti altri consessi, si dimostrò assolutamente insufficiente (fra l'altro risultò che molti dei medicinali distribuiti erano scaduti) il ministro dei lavori pubblici, in quell'occasione assicurò che il Governo sarebbe nuovamente e certamente intervenuto, per il ripristino delle opere distrutte o danneggiate e con altre opere, atte a preservare l'economia generale e garantire la vita delle popolazioni dalle calamità e dai sinistri che eventualmente fossero tornati ad abbattersi, non appena gli uffici tecnici del suo dicastero lo avessero informato sull'entità dei danni e su quanto fosse stato ritenuto necessario a farsi. Vana è stata, però, l'attesa delle popolazioni, nonostante sia risaputo che il Genio civile di Lecce da tempo ha relazionato al Governo, facendo ammontare ad oltre un

miliardo la spesa occorrente per le opere indispensabili ed urgenti d'idraulica, stradali, igieniche, di edilizia, di ricovero, ecc.

« Per sapere infine se il Governo non intende mantenere l'impegno assunto, promuovendo tutte le iniziative, operando tutti gli interventi possibili; nel caso si debba ancora attendere per vedere estesa a quei comuni danneggiati dalla calamità citata la legislazione riguardante i danni alluvionali.

(31040)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se considera conforme allo spirito democratico il contenuto dell'articolo 24 (capo IV) dello statuto dell'ospedale del comune di Balzola (Alessandria) così concepito:

« Del consiglio di amministrazione. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri compreso il presidente. Presidente è di diritto il parroco *pro-tempore* di Balzola. I consiglieri sono nominati come segue: due dal consiglio comunale di Balzola e due dall'assemblea generale dei soci... ».

« Tale statuto venne approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1661 in data 9 novembre 1956 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1957) e rimane da spiegare perché il ministro dell'interno non abbia suggerito, prima dell'approvazione, le opportune modifiche al citato articolo 24 in modo che il presidente risulti eletto dai membri del consiglio di amministrazione dell'ospedale.

(31041)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risponda al vero che contro il sindaco di Mondragone (Caserta) siano state inoltrate denunce alla autorità giudiziaria per abuso di autorità, per occultazione di reato, per restrizione della libertà personale, per falso in atto pubblico, ecc.

« L'interrogante chiede di conoscere, ove i relativi giudizi siano realmente in corso, se non ritenga di sospendere dalle funzioni di sindaco il succitato, finché non abbia potuto provare dinanzi al magistrato l'infondatezza delle gravi accuse fattegli.

(31042)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se gli risulti quanto avvenuto presso l'amministrazione co-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

munale di Mondragone a danno di onesti e bravi lavoratori, ed anche in dispregio alla libertà sindacale.

« Detto comune assunse anni fa un gruppo di netturbini avventizi con un salario di lire 500 giornaliere. Con le diverse indennità e aggiunte, e con la detrazione dei prescritti contributi il salario di un netturbino veniva a ridursi mensilmente a lire 28.864 (e tra le detrazioni va considerata quella di una voce « massa vestiario » per uniforme mai corrisposta). In tale stato di cose, organizzatisi in sindacato, i netturbini scesero in sciopero. Ma su taluni di essi l'amministrazione esercitò pressioni di ogni genere fino a indurli a ritirare la loro adesione allo sciopero e la stessa iscrizione al sindacato. Di qui le relative denunce in data 8 settembre 1957 alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, per limitazione delle libertà personali esercitata dal sindaco. Reagiva la giunta comunale licenziando tre netturbini per pretesa insubordinazione e collocandone altri due a riposo.

« L'interrogante chiede di conoscere anche i provvedimenti del prefetto di Caserta, che è a giorno della grave questione.

(31043)

« SPAMPANATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti la prefettura di Lecce intenda adottare con la necessaria urgenza, al fine di evitare ulteriori pregiudizi e nocimenti alla salute pubblica di molti cittadini del quartiere sulla statale Lecce-Brindisi del comune di Squinzano (Lecce), a causa delle nocive esalazioni emanate dalla ciminiera dello stabilimento industriale di distillazione di olio al solfuro sito nella « zona del Convento di Squinzano » e per la eliminazione di una fogna per il deposito di detriti ed acque sporche che rendono l'aria della predetta zona fetida, micidiale ed irrespirabile.

« Gli interroganti fanno presente che diverse petizioni inoltrate vuoi all'amministrazione comunale di Squinzano, vuoi alla prefettura di Lecce, non hanno mai sortito alcun effetto, nonostante che le istanze fossero motivate e documentate.

(31044)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere per quali motivi non sia stato dato finora corso alla pratica di pensione di guerra di Galeota Eugenio fu Gennaro, da Napoli, e ivi

domiciliato a Salita Ritiro Purity a Foria 31-bis.

« Si deve intuire che la pratica stessa non abbia avuto finora alcun sviluppo se nessuna comunicazione è mai pervenuta all'interessato, e se l'interrogante stesso non ha avuto alcuna risposta all'interrogazione che fece rispettivamente su tale argomento il 7 marzo 1956 al ministro della difesa e il 18 gennaio 1957 al ministro del tesoro.

(31045)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno emanare disposizioni con le quali venga chiaramente stabilito che negli esami per l'abilitazione alle libere docenze nelle università e negli istituti di istruzione superiore le commissioni tengano conto esclusivamente delle pubblicazioni e dei lavori inerenti alla materia per la quale i candidati abbiano già dichiarato di voler sostenere gli esami e i cui limiti sono quelli definiti dai maggiori trattatisti, ma soprattutto quelli che risultano dagli ordinamenti universitari e dalla pratica di insegnamento, entrambi rispecchianti effettive esigenze didattiche.

« La libera docenza è un titolo che abilita all'insegnamento superiore di una determinata disciplina, e nello spirito e nella lettera della legge, si basa « sul valore scientifico e sulla attitudine didattica di ciascun candidato » ben s'intende nei limiti della disciplina da questi prescelta. Sono questi elementi che le commissioni devono considerare per la formulazione del giudizio di merito e per la conseguente definitiva graduatoria. Ammettere che le commissioni giudicatrici possano prendere in considerazione produzioni scientifiche che, pur di sommo interesse e valore, non siano però strettamente pertinenti alla materia oggetto di esame, e su cui la commissione è esclusivamente chiamata a giudicare, significherebbe valutare elementi la cui conoscenza non implicherebbe necessariamente quella della disciplina in esame; ma significherebbe altresì ampliare i limiti di competenza della commissione giudicatrice, la quale, nel suo complesso — a prescindere dal valore e dalla competenza specifica di ciascun componente — è stata costituita per giudicare su una ben determinata disciplina.

« Il provvedimento suggerito dall'interrogante avrebbe carattere di urgenza, essendo in corso la sessione di esami per il 1957.

(31046)

« SPAMPANATO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno potuto determinare il completo abbandono delle più immediate esigenze delle popolazioni delle frazioni di Paterno Santelia e Paterno Santangelo nella zona di Tramonti (Salerno) dopo la grave alluvione del 1954.

« L'interrogante, nel far presente che i lavori più urgenti sono stati più volte sollecitati sia presso gli uffici provinciali che presso il Ministero, chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare con carattere di urgenza.

(31047)

« LENZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti l'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile di Bari intenda adottare, perché la Società « Autolinee Oliva » da Brindisi provveda a modificare gli orari delle corse di autolinee di servizio sul percorso Brindisi-San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e Ceglie Messapico.

« Richiamandosi ad un motivato esposto presentato alcun tempo addietro da un numeroso gruppo di lavoratori, che per ragioni di lavoro usufruiscono delle predette corse delle autocorriere per fare rientro nei comuni di loro residenza, osservano che la richiesta di istituzione di un servizio di corriera in partenza da Brindisi per i predetti comuni per le ore 19 di ogni sera sarebbe fondata e giusta, anche per la circostanza di fatto che tali cittadini lasciano i posti di lavoro (stabilimenti, uffici, occupazioni diverse) al più tardi verso le ore 17,30-18 di ogni sera.

« Gli interroganti fanno presente che allo stato i sopraricordati automezzi partono da Brindisi (via XX Settembre) alle ore 20, per la prima corsa, ed alle ore 20,05 per la seconda corsa, per la quale l'autocorriera risulta quasi sempre vuota.

(31048)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, sulle circostanze del sinistro del motoveliero *Pietro Canonica*, in cui perdetto la vita il capitano Nicola Carannante da Monte di Procida (Napoli).

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro non ritenga opportuno disporre un'inchiesta circa il controllo che il Registro navale eserciterebbe in modo superficiale e irresponsabile in quanto alle condi-

zioni di navigabilità dei natanti del golfo di Napoli.

« Risulterebbe inoltre che non furono inviati in tempo i doverosi mezzi di soccorso nonostante i ripetuti S.O.S. del *Canonica*, e se non si fosse trovato nella zona il piroscafo *Righi* l'equipaggio di otto uomini avrebbe trovato sicura morte come il suo comandante. Risulterebbe anche che chiamandosi dal *Righi* il sanitario a bordo il sanitario non si fece vedere e le autorità di porto si presentarono dopo otto ore.

« Sempre a proposito di responsabilità, sembra che spesso il carico dei natanti superi di parecchi quintali la loro stazza, e ciò con grave pericolo.

(31049)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e della difesa, per conoscere l'indirizzo programmatico di sviluppo per il prossimo esercizio finanziario dei servizi aerei gestiti dalla Società di navigazione aerea Alitalia, linee aeree italiane, sulla rete di navigazione aerea interna ed internazionale e per quali motivi — indipendentemente dalle richieste e dai suggerimenti avanzati dagli organi economici e dalle autorità civili ed amministrative della regione sarda — la direzione generale della predetta Società di navigazione aerea ha stabilito di modificare in peggio gli orari delle linee da e per la Sardegna, da Ciampino-Roma.

(31050)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi che l'hanno indotto a procrastinare la dichiarazione di esistenza di pubblica calamità ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e allo scopo di poter applicare la legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle aziende danneggiate dall'alluvione del giugno 1957 nella provincia di Cuneo.

« Già da tempo prefettura, camera di commercio ed unione industriale hanno fatto pervenire ai Ministeri interessati una relazione sull'ammontare dei danni subiti dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane della provincia ed hanno richiesto la concessione di adeguate provvidenze, analogamente a quanto si è fatto per i produttori agricoli.

(31051)

« BADINI CONFALONIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti il Go-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

verno intende adottare per aiutare il comune di Tortona a provvedere per le necessità di assistenza e di lavoro degli ospiti del locale campo profughi.

« La generosa comprensione della popolazione che ha già offerto, tra l'altro, sistemazioni definitive a parecchie centinaia di profughi in una città di appena 20.000 abitanti, meta per giunta di rilevante immigrazione da altre regioni, continuerà a dare ogni suo possibile contributo: essa non può, però, fare fronte alle esigenze attuali delle 1.325 persone del campo profughi molte delle quali sprovviste degli indumenti adeguati per affrontare il duro clima invernale del sito.

« L'interrogante chiede pertanto che il Governo voglia esaminare la possibilità di concedere cantieri di lavoro, aiuti in natura e in denaro corrispondenti alle eccezionalità del caso ed al dovere generale d'assistere i connazionali colpiti dalla sventura nelle terre separate dalla patria ed all'estero.

(31052)

« BRUSASCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere che cosa egli intenda decidere in relazione ai fatti, già denunciati come avvenuti, durante la prima prova scritta dell'esame-concorso per 200 posti di notaio; e se egli non reputi tale decisione del tutto urgente anche al fine di evitare ai concorrenti il perdurare di sì fatto stato di incertezza.

« Osserva ad ogni modo come, sia durante la prima prova che durante le seguenti, siano stati espulsi numerosi candidati in quanto trovati in possesso di libri ed appunti non denunciati preventivamente; e se in caso di annullamento del concorso non gli appaia equo non riammettere gli espulsi per tale motivo, che ammontano a circa un centinaio, sui 1.200 candidati che terminarono le prove scritte.

(31053)

« BADINI CONFALONIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'esatta posizione della pratica riguardante il signor Conte Vincenzo di Ippazio, residente a Squinzano (Lecce), nato il 16 marzo 1913, il quale fece domanda per ottenere l'indennità di convalescenza e l'indennità di prigionia. La relativa domanda fu fatta sin dall'anno 1948 e rinnovata nel 1951.

(31054)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere

se nell'intento di normalizzare le condizioni della scuola, inserendo nei ruoli ordinari il maggior numero di insegnanti che diano garanzia culturale e didattica e tenendo presente la legge 23 maggio 1956, n. 505, in favore degli insegnanti che hanno conseguita la idoneità prima del 1953 e le concessioni fatte a coloro che non sono riusciti a conseguire la idoneità con la legge dell'8 febbraio 1957, non intenda prendere in esame la situazione degli insegnanti idonei (idoneità conseguita nei concorsi per titoli ed esami indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953) stabilizzati con almeno 5 anni di servizio presso scuole statali e ciò al fine di non porre questi professori su di un piano di umiliante inferiorità di fronte all'intero corpo insegnante, mentre debbono essere loro riconosciute le capacità ed i meriti di chi ha superato in modo brillante ardue prove di esame ed ha dedicato lunghi anni alla scuola.

« Chiede pertanto che siano estese le norme per il passaggio in ruolo ordinario a coloro che nel concorso bandito con decreto ministeriale 22 maggio 1953 hanno raggiunto con titoli ed esami il punteggio complessivo per essere dichiarati idonei e che dal 1° ottobre 1957 hanno avuta riconosciuta la stabilità presso scuole statali.

(21055)

« BADINI CONFALONIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti di urgenza intendano adottare a favore dell'insegnante Giovanna Bruno fu Martino in Invernaleone, da Squinzano (Lecce), residente a Novoli (Lecce) bar della stazione, la quale fu autorizzata all'insegnamento nelle scuole serali il 1923 e fino al 1938 senza che l'Ente pugliese di cultura popolare provvedesse a versare al monte pensioni i contributi per l'insegnante Bruno Giovanna.

(31056)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere in qual modo si intende provvedere all'approvvigionamento idrico di Monteverde, frazione del comune di Boiano (Campobasso) dove abitano circa mille persone, le quali vedono l'acquedotto molisano costruito a circa un chilometro di distanza senza poterne godere degli enormi vantaggi che derivano ad altri, i quali non può dirsi che abbiano maggiori diritti di loro.

(31057)

« COLITTO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta, formulata dalla scuola per assistenti e dirigenti sociali di Campobasso, debitamente autorizzata ai sensi della legge 19 gennaio 1919 con nota n. 2740 del 16 ottobre 1957 del Ministero della pubblica istruzione, di concessione per gli studenti alla stessa iscritti della tariffa ridotta, di cui all'articolo 44 C. T., così come venne chiesta dalle scuole di servizio locale di Benevento e di Caserta, che la videro subito accolta.

(31058)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non credano opportuno ed equo di prendere in considerazione la mozione approvata dal Consiglio regionale della Sardegna in data 18 maggio 1957 concernente la istituzione presso la Corte costituzionale di una sezione speciale per la Sardegna, analogamente a quanto è in corso per la Sicilia.

« Sussistono per la Regione sarda le stesse esigenze esistenti per la Regione siciliana ed è giusto che l'auspicato provvedimento venga adottato per l'una e per l'altra delle due Regioni consorelle.

(31059)

« BARDANZELLU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi per i quali non fu data applicazione immediata alla legge 3 maggio 1955, n. 448, che estendeva il beneficio dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, disposto con decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, « anche agli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data 1° maggio 1943, purché la loro assunzione fosse avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge » (articolo 3 stesso decreto presidenziale).

« Per sapere inoltre se è a conoscenza che altre amministrazioni hanno da tempo applicato la legge, mentre a due anni dalla sua promulgazione, il ministro degli affari esteri non ha ancora provveduto a renderla operante, mantenendo così oltre cento impiegati nelle condizioni di avventiziato a sette anni dalla loro assunzione, senza stabilità di impiego, né possibilità di carriera e operando in questo modo una ingiusta sperequazione fra cittadini di una stessa categoria e di pari merito.

« Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sulla necessità di provvedere sollecitamente a dare applicazione alla legge va-

lendosi, per renderla operante, della stessa legge delega che all'articolo 81 del titolo IX, capitolo I, stabilisce. « coloro che abbiano maturato l'anzianità richiesta per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori e che non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale saranno inquadrati nei corrispondenti ruoli aggiunti presso l'amministrazione di appartenenza.

(31060) « CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, BORELLINI GINA, BARONTINI, CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, in virtù dell'articolo 1 del decreto-legge 21 agosto 1955, n. 508, e dell'articolo 15 dello stesso decreto, agli agenti di custodia non debba essere fatto lo stesso trattamento economico e di quiescenza previsto per i pari grado dell'arma dei carabinieri.

« Risulta che in dipendenza della legge 31 luglio 1954, n. 599, è stato emanato nei confronti dei sottufficiali dell'esercito, compresi quelli dei carabinieri, della guardia di finanza, della marina e dell'aeronautica, il nuovo stato giuridico, che fra gli altri benefici prevede la concessione di una indennità annua di riserva dalla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e fino al compimento del 65° anno.

« Tale beneficio fino ad oggi non è stato esteso ai sottufficiali degli agenti di custodia, creando in tal modo uno stridente contrasto e un diverso trattamento che non trova giustificazione morale né giuridica.

(31061)

« FORMICHELLA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'elenco nominativo degli edifici, palestre, terreni, ecc., componenti il patrimonio dell'ex G.I.L., la loro esatta dislocazione geografica nonché il valore venale, secondo la stima ufficiale, di ciascun edificio, palestra, terreno o altro.

(31062)

« VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e come intende intervenire presso la società per il risanamento di Napoli che nega il riconoscimento della commissione interna dei portieri da esso dipendenti, sotto lo specioso pretesto di mancanza di una precisa norma di legge.

« È da notare che tale società appartiene in maggioranza ad enti pubblici e che, anche

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

per questo, non dovrebbe esimersi dal riconoscere un istituto ormai ammesso in tutte le aziende italiane e nelle stesse amministrazioni dello Stato.

(31063)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, al fine di conoscere:

se ritengano di sollecitare l'immediata emanazione del decreto di imponibile di mano d'opera agraria per la provincia di Reggio Calabria, dato che il decreto per l'annata agraria 1956-57 è di già scaduto, sollecitando preventivamente la concessione del parere della commissione centrale della massima occupazione agricola, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 621;

se ritengano disporre che il pagamento degli assegni famigliari dell'anno in corso venga effettuato ai lavoratori dell'agricoltura entro la seconda quindicina di dicembre in modo da usufruirne durante le prossime feste,

se ritengano di sollecitare a favore delle raccoglitrice di olive il rispetto integrale della legge sul collocamento, sul trasporto dei pesi, nonché delle leggi assistenziali e previdenziali;

se intendono disporre che gli E.C.A. dei comuni calabresi abbiano fondi straordinari ed adeguati per l'assistenza invernale in considerazione della situazione di estremo disagio economico di quelle popolazioni ed in una stagione particolarmente dura.

(31064)

« MINASI ».

#### Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri degli affari esteri e della difesa, sulla posizione assunta alla Conferenza atlantica di Parigi;

sul modo con cui il Governo intende associare l'Italia alla iniziativa di subordinare ogni ulteriore passo sulla via della corsa agli armamenti a una pronta ripresa delle trattative dirette con l'Unione Sovietica per accertare le possibilità, che sono molte, di realizzare, in una conferenza al più alto livello, un accordo sul disarmo e sulla creazione di una zona neutra atomica nel cuore d'Europa, premessa ad accordi più vasti sulla organizzazione della pace e sulla liquidazione dei motivi di contrasto, non risolti ma aggravati negli ultimi anni della politica delle posizioni di forza;

sulla posizione del Governo rispetto alla eventualità che il comando della N.A.T.O. domandasse di stabilire in Italia depositi di armi nucleari americane e rampe di lancio per i missili americani, esponendo il paese, in caso di conflitto, a rappresaglie che rischierebbero di comportarne la distruzione.

(800)

« NENNI PIETRO, BASSO, LOMBARDI RICCARDO, VECCHIETTI, BONOMELLI, GUADALUPI, LENOCI, MASINI, NENNI GIULIANA, STUCCHI, TOLLOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere se intende considerare, a tutti gli effetti, la provincia di Cremona quale zona depressa, e quali provvedimenti si intende adottare per evitare un ulteriore aggravamento della situazione.

« L'interpellante, facendo proprie le conclusioni a cui sono pervenuti tutti i partiti politici, le organizzazioni sindacali, l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, in particolare quelle di Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soresina dall'esame effettuato sulla grave situazione economico-sociale che colpisce il cremonese, ne rende noto gli elementi più caratteristici di essa:

a) la crisi bachisericola ha provocato la chiusura delle filande per la trattura della seta e il conseguente licenziamento di circa 10 mila operai ed operaie in esse occupati;

b) la chiusura avvenuta in questi ultimi anni dello stabilimento Lanificio e canapificio nazionale in Crema, della F.O.B. di Casalmaggiore e di altre piccole e medie fabbriche che ha provocato il licenziamento di altre migliaia di operai;

c) la crisi che ha colpito recentemente le Cremerie Arrigoni e le Acciaierie Stramezzi in Crema pone in pericolo il lavoro di altre centinaia di lavoratori;

d) la riduzione degli imponibili di mano d'opera in agricoltura ha espulso ben circa 7 mila lavoratori agricoli dalle campagne;

e) la disoccupazione infine è in aumento in proporzione alla popolazione presente.

« L'interpellante rende noto ancora, che tale situazione contrasta con la ricchezza che presenta l'agricoltura e soprattutto con quella che si presenta nel sottosuolo cremonese ricco di gas metano e venuto alla luce dalle ricerche effettuate e in corso da parte dell'E.N.I.

« Circa un miliardo di metri cubi di metano si produce in provincia di Cremona concorrendosi, per circa un terzo, alla produzione nazionale totale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

« L'interpellante, partendo dalle valutazioni suesposte, ritiene indispensabile l'intervento delle aziende di Stato, I.R.I. e E.N.I., perché nei futuri programmi di investimenti industriali si debba tener presente della esigenza economica e sociale che si presenta nella provincia di Cremona.

(801)

« FOGLIAZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, sulle disposizioni, sulle misure, sugli interventi decisi e disposti per venire incontro alle esigenze che si manifestano nel periodo invernale per tanta parte di cittadini italiani bisognosi di una organica e vasta assistenza; in particolare:

nel campo della occupazione: cantieri di lavoro, corsi di qualificazione, investimenti straordinari per opere pubbliche, utilizzo di tutti i fondi disponibili da parte di ogni dicastero per esecuzione di lavori che diano luogo ad assunzione di lavoratori disoccupati, acceleramento di ogni pratica di enti locali per ottenere i mutui previsti dalla legge;

nel campo fiscale: provvidenze tendenti ad alleviare le condizioni di piccoli commercianti, artigiani, contadini che attraversano difficoltà connesse per il periodo invernale e con le avversità atmosferiche;

nel campo assistenziale: sussidio ai disoccupati per i mesi invernali, miglioramento delle norme sulla erogazione del sussidio di disoccupazione soprattutto per i disoccupati agricoli; assistenza farmaceutica ed ospedaliera adeguata; pagamento delle bollette dei servizi di energia ed acqua, pagamento delle spese di riscaldamento, pagamento del fitto per i disoccupati;

per l'infanzia: refezione scolastica senza esclusione, pacchi di indumenti e giocattoli per i bambini poveri.

« Interpellano infine il Presidente del Consiglio sulla necessità di un più ampio, popolare e democratico controllo delle somme utilizzate per l'assistenza e di un controllo più ampio delle misure impiegate per alleviare, nel periodo invernale, le urgenti necessità del popolo.

(802)

« MAGLIETTA, NATOLI, SACCHETTI, VIVIANI LUCIANA, DIAZ LAURA, CAPRARA, CAVAZZINI, GELMINI, GIANQUINTO, RAFFAELLI, COGGIOLA, VENEGONI, ASSENNATO, DI MAURO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri

competenti—quelle per le quali si chiede la risposta scritta

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

‡ PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Oggi è stata presentata una interpellanza, a firma degli onorevoli Nenni ed altri, relativa all'atteggiamento e ai propositi del Governo italiano conseguenti alla recente riunione della N. A.-T. O. a Parigi. Ella comprende, signor Presidente, l'urgenza e l'importanza di non lasciare il paese all'oscuro e in carenza di una dichiarazione pubblica del Governo che chiarisca e rassereni, se è possibile, il Parlamento ed il paese. Pertanto noi domandiamo che ella, signor Presidente, proponga al Governo che l'interpellanza sia discussa nell'ultima seduta prima delle festività natalizie, cioè sabato.

PRESIDENTE. Interesserò il Governo.

BONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO. Desidero sollecitare la discussione delle proposte di legge per il riscatto delle case « Incis ».

PRESIDENTE. È evidente che questa discussione non può svolgersi prima delle festività natalizie. Assicuro che alla ripresa dei lavori il provvedimento sarà posto all'ordine del giorno di una delle prime sedute.

BASILE GIUSEPPE. Signor Presidente, chiedo l'urgenza sulla mia proposta di legge riguardante la modifica dell'articolo 88 del testo unico della legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 20,10.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 9,30 e 15:*

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

BUFFONE ed altri. Istituzione della provincia di Castrovillari (3132).

2. — *Discussione dei disegni di legge costituzionali:*

Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (3376) — *Relatore*: Camposarcuno;

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (Urgenza) (3316) — *Relatore*: Lucifredi.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionali:*

ALDISIO ed altri: Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale (Urgenza) (2406),

LI CAUSI ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale (2810);

— *Relatore*: Codacci Pisanelli.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

*e del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (Urgenza) (2549) — *Relatore*: Lucifredi.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

*e del disegno di legge*

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori*: Germani e Gozzi, per la maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, di minoranza.

6. — *Seguito della discussione di mozione.*

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali (Urgenza) (2636) — *Relatore*: Agrimi.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romano, per la maggioranza; Natta, di minoranza;

Senatori PETTI e AGOSTINO: Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3242) — *Relatore*: Capalozza.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Delega al Potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (Approvato dal Senato) (3120) — *Relatore*: Faletti;

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (Approvato dal Senato) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, per la maggioranza; Raffaelli, di minoranza.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesauro, per la maggioranza; Martuscelli, di minoranza.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazione alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

---

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

---

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario;

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

12. — *Discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

*Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

*Discussione della proposta di legge:*

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO

## ORDINANZE DELLE AUTORITÀ GIURISDIZIONALI RELATIVE A GIUDIZI NEL CORSO DEI QUALI SONO STATE SOLLEVATE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Ordinanza del pretore di Lucca — in data 20 luglio 1957 — nel procedimento penale a carico di Stefani Ernesto per il giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 giugno 1938, n. 851, in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Ordinanza della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti — in data 12 luglio 1957 — emessa in ordine al ricorso della Società Manifatture Falco per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, terzo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in relazione all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 3 del regio decreto 21 febbraio 1939, n. 317.

Ordinanza del tribunale di Crotone — in data 30 luglio 1957 — nel procedimento penale a carico di Rauti Francesco per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, in relazione agli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Vicenza — in data 24 giugno 1957 — nel procedimento penale a carico di Granetto Giuseppe per il giudizio di legittimità costituzionale dei decreti dei Comitati dei prezzi in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Salò — in data 12 aprile 1957 — nel procedimento penale a carico di De Rossi Fermo per il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 13 e 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione all'articolo 2 della Costituzione.

Ordinanza della Commissione distrettuale per le imposte dirette e indirette sugli affari di Napoli — in data 9 luglio 1957 — emessa in ordine al ricorso di Cenato Giuseppe per il

giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68, in relazione agli articoli 2 e 23 della Costituzione nonché 11 delle preleggi.

Ordinanza del tribunale di Busto Arsizio — in data 21 febbraio 1957 — nel procedimento penale a carico di Bozzi Alfredo per il giudizio di legittimità costituzionale del decreto ministeriale 8 luglio 1924, in relazione al regio decreto 10 maggio 1923, n. 1992, e alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Ordinanza della Corte di assise di Milano — in data 9 ottobre 1957 — nel procedimento penale contro Beccalli Lodovico e altri per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, secondo comma, del decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in relazione all'articolo 25 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Locri — in data 23 luglio 1957 — nella causa civile tra Pellicano Pier Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila per il giudizio di legittimità costituzionale dei decreti presidenziali 18 dicembre 1952, nn. 3270 e 3271, in relazione all'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Ordinanza del pretore di Aversa — in data 15 ottobre 1957 — nella causa civile tra Pastena Vincenzo e Chiarello Domenico per il giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, in relazione agli articoli 3, 44, 42 e 2 della Costituzione.

Ordinanza del Consiglio di Stato — in data 13 aprile 1957 — in ordine al ricorso di Folie Cristiano ed altri per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748, in relazione agli articoli 3, 51 e 120 della Costituzione.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 DICEMBRE 1957

Ordinanza del pretore di Martina Franca — in data 18 ottobre 1957 — nel procedimento penale a carico di Fumarola Giuseppe per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 724, primo comma, del Codice penale in relazione agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Ales — in data 25 maggio 1957 — nel procedimento penale a carico di Licheri Didaco per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'articolo 17 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Trento — in data 26 settembre 1957 — nel procedimento penale a carico di Kamelger Giuseppe per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Napoli — in data 14 ottobre 1957 — nel procedimento penale a carico di Accardo Amalia per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione alla sentenza n. 2 del 1956 della Corte Costituzionale.

Ordinanza del pretore di Napoli — in data 14 ottobre 1957 — nel procedimento penale a carico di Santulli Giuseppina per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione alla sentenza n. 2 del 1956 della Corte Costituzionale.

Ordinanza del pretore di Alba — in data 11 novembre 1957 — nel procedimento penale a carico di Troia Vincenzo Antonio per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto 6 novembre 1953, dell'Alto Commissario per l'alimentazione in relazione all'articolo 1 della legge 2 agosto 1948, n. 1036.

Ordinanza del tribunale di Venezia — in data 3 luglio 1957 — nelle cause civili riunite promosse dalla Società Universal contro il

Ministro del tesoro ed altri per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, in relazione all'articolo 113 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Venezia — in data 29 ottobre 1957 — nel procedimento penale a carico di Viancini Mario per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 49 della legge fallimentare in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Bologna — in data 19 dicembre 1956 — nel procedimento penale a carico di Zucchelli Giuseppe e Zamboni Romana per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione agli articoli 18, 21 e 39 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Bologna — in data 19 dicembre 1956 — nel procedimento penale a carico di Orsoni Adelmo e Masotti Raffaele per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione agli articoli 18, 21 e 39 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale civile di Cosenza — in data 13 novembre 1957 — nella causa civile tra Barracco Giovanni e l'Opera per la valorizzazione della Sila per il giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 863, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Taranto — in data 15 novembre 1957 — nella causa civile promossa da Augenti Francesco ed altri contro Longo Albino ed altri per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, e dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1952, n. 29, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.